LA RIFORMA DEL COGNOME IN ITALIA

TRA DIRITTO ALL'IDENTITÀ E PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

BLŌNK

GRAMMATICHE DELLA SOCIETÀ

BLÔNK

GRAMMATICHE
DELLA SOCIETÀ

© BLONK EDITORE

volume a cura di:
Francesca Dragotto
Sonia Maria Melchiorre
Rosanna Oliva de Conciliis

progetto copertina:
Claudio Beretta
Roberta Cesani

impaginazione:
Angela Gorla

Il presente volume è realizzato grazie al contributo di

www.blonk.it

LA RIFORMA DEL COGNOME IN ITALIA

Tra diritto all'identità
e promozione della parità di genere

a cura di
Francesca Dragotto, Sonia Maria Melchiorre
e Rosanna Oliva de Conciliis

GRAMMATICA DELLA SOCIETÀ

Collana di studi sul rapporto tra genere e società

Forum del terzo settore del Lazio & Centro studi dipartimentale multidisciplinare "Grammatica e sessismo" (Università di Roma Tor Vergata)

Comitato scientifico

Benevene Paula (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni / Diritti umani)

Bifulco Luca (Sociologia dello sport e società)

Caravaggi Lucina (Urbanistica / Ambiente e risorse naturali rinnovabili)

Cavagnoli Stefania (Lingua e diritto)

Consoli Francesco (Sociologia economica del lavoro e dell'organizzazione)

Cosentino Antonietta (Economia aziendale)

Danese Francesca (Epidemiologia sociale e politica)

Dragotto Francesca (Lingua e linguaggi)

Fiocco Gianluca (Storia contemporanea e costume)

Gentili Angela (Antropologia alimentare)

Iezzi Domenica Fioredistella (Statistica sociale)

Malaisi Barbara (Diritto)

Panzarani Roberto (Innovation Management)

Parrillo Giovanni (Economia aziendale)

Pascale Alfonso (Sociologia / Agricoltura sociale)

Poccetti Paolo (Scienze dell'antichità)

Vereni Pietro (Antropologia ed etnografia urbana)

Volterrani Andrea (Comunicazione sociale e modelli sociologici)

Coordinatrice

Francesca Dragotto

A nonna Olga.

Perché possa ispirarci con la sua determinazione

Indice organizzato dei contributi

Paola Di Nicola Travaglini – Foro di Roma
Le donne non hanno un cognome. Prefazione.

Rosanna Oliva de Conciliis – Rete nazionale per la parità
Rete per la Parità. Una battaglia per i diritti lunga sessant'anni.

Francesca Dragotto – Università di Roma Tor Vergata
Semina *per* semata. *Introduzione.*

Sonia Maria Melchiorre – Università degli studi della Tuscia
Per aiutare il futuro ad accadere. Introduzione.

Contributi

Antonella Anselmo – Foro di Roma
Il cognome e il quadro costituzionale.

Carla Bassu – Università Sassari
Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza.

Barbara Belotti – Associazione Toponomastica femminile
La famiglia italiana raccontata dai cognomi. Storie di rimozione.

Stefania Cavagnoli – Università di Roma Tor Vergata e CPO della Provincia autonoma di Trento
Linguaggio e potere. Nominare è riconoscere.

Amalia Diurni – Università di Roma Tor Vergata
La storia nella storia. Il matronimico e l'emancipazione della donna in Europa.

Antonella Ida Roselli – Foro di Bari
Opzione cognome matronimico dopo l'Ordinanza n. 18/2021 della Consulta.

Francesca Danese –Forum del terzo settore del Lazio
Quando anche l'assistenza sociale è senza nome. Storie di pie donne dal Terzo settore.

Le donne non hanno un cognome.

Prefazione di
Paola Di Nicola Travaglini

Ci presentiamo al mondo con un nome e un cognome, altrimenti sentiamo di non esistere. La prima domanda che si rivolge a chi si incontra è "Come ti chiami?". Eppure, le donne, forse non lo sanno, ma un nome e un cognome non lo hanno mai avuto: un modo crudele, ma efficacissimo, per cancellarne l'esistenza, la capacità di rappresentarsi, la forza trasformativa della realtà, la possibilità di trasmettere sapere e identità. Tutto questo è stato il prezzo imposto al genere femminile per essere l'unico depositario del potere per eccellenza: generare esseri umani uguali e diversi da sé.

Come ci spiega Eva Cantarella, nell'antica Roma vigeva la regola dei *tria nomina* composto da un *proenomen* (corrispondente al nostro nome personale), un *cognomen* (il nome familiare) ed infine un *nomen*, quello della *gens* di appartenenza. Da questo sistema erano escluse proprio le donne in quanto indicate soltanto con il terzo, cioè il *nomen* della *gens* o al femminile (Tullia, Claudia, ecc.) o accompagnato dal patronimico – cioè dal nome del padre al genitivo – oppure dal gamonimico – cioè dal nome del marito al genitivo. Se nella famiglia vi erano più femmine queste venivano distinte con l'appellativo di Maior o Minor o Prima, Secunda, Tertia, o con diminutivi. Le uniche donne indicate con un nome individuale erano quelle di basso lignaggio sociale, costrette a lavorare per sopravvivere, oppure che svolgevano l'attività prostitutiva tanto da potere essere *chiamate* per utilità del cliente che aveva desiderio di ritrovarle. Per i romani, dunque, le donne non avevano bisogno di un *nome proprio* perché mere propaggini di padre e marito, prive di identità.

Tutto questo è rimasto pressoché immutato per millenni. Ancora oggi, nonostante la riforma del diritto di famiglia, le

donne sono obbligate ad acquisire, oltre al cognome del padre, anche quello del marito. Il passaggio da un uomo all'altro, nella quasi totalità dei casi senza consenso, appartiene alla storia del genere femminile al fine di cancellarne o non consentirne identità propria.

Senza avere mai assunto consapevolezza di questo assetto di potere maschile, introiettato nella mia formazione culturale come un dato di fatto incontestabile, tanto da accettarne la sopraffazione che ne costituisce la radice, ad oltre 50 anni di età ho *scoperto* di essere figlia anche di madre e di essere stata derubata simbolicamente, e non solo, della mia completa identità. Un'amputazione avvenuta con il mio benestare, frutto dell'evidenza che non si vede, e richiamata non solo sul citofono di casa, ma anche nella firma delle mie sentenze, messaggio istituzionale che non mi potevo più consentire, specie a fronte della storia delle donne in magistratura, escluse dall'attività interpretativa fino al 1963 proprio per il loro sesso e per la paura che potessero disvelare la struttura discriminatoria sottesa all'impalcatura giuridica, rimasta salda per millenni soprattutto grazie alla loro assenza dal mondo del diritto.

Ho quindi avviato la pratica amministrativa in Prefettura per presentarmi come essere sociale nato da un uomo e da una donna, forte delle pronunce della Corte costituzionale perché il nostro paese da anni discute su una legge che ad oggi non ha ancora visto la luce. Ho acquisito il cognome di mia madre, dopo averne spiegato le ragioni anche al mio anziano padre che sapevo avrebbe sentito forte il peso di perdere il suo indiscusso potere simbolico, rigorosamente esercitato dalla mia nascita. Si è trattato di *un'aggiunta* perché il cognome di mia madre resta comunque al secondo posto per ricordarmi che le donne vengono sempre dopo.

Ma non è finita qui la drammatica ed impietosa lettura di un percorso avviato indossando le lenti di genere sulla mia identità. In una scuola di Soverato, in Calabria, ero arrivata con il mio bel nuovo doppio cognome, per disvelarne la storia, e dopo la commozione che ne era seguita uno

studente ed un'insegnante, con la loro puntuta intelligenza, mi avevano fatto vedere ciò che non avevo voluto vedere: avevo *aggiunto* il cognome del padre di mia madre, di mio nonno, non di mia madre, perché noi donne non abbiamo un cognome, non lo abbiamo mai avuto, non trasmettiamo identità e storia se non con la nostra personalità e il nostro sangue.

Oggi porto quindi un cognome maschile al quadrato, anzi al cubo perché la sorte vuole che il cognome di mio padre sia DI NICOLA, cioè un patronimico...

Nel salotto di casa dei miei genitori comunque campeggia una bella cornice lucida d'argento con la mia domanda alla Prefettura di Roma per avere un doppio cognome maschile del quale, a parte tutto, sento l'urgente valore perché disvela, ogni momento, l'orrenda verità della nostra cancellazione.

Rete per la Parità.
Una battaglia per i diritti lunga sessant'anni.

Introduzione di
Rosanna Oliva de Conciliis

Nell'ambito degli eventi promossi dal Comitato 603060[1] e dalla Rete per la Parità per celebrare i sessant'anni della sentenza n.33 del 1960 della Corte costituzionale che eliminò le principali discriminazioni nelle carriere pubbliche, sono stati organizzati dal Centro di ricerca "Grammatica e Sessismo" dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata due Convegni sul tema *La riforma del cognome in Italia tra diritto all'identità e promozione della parità di genere*. Il primo ***il 18 dicembre 2020*** e il secondo, insieme con l'Università della Tuscia, ***il 24 marzo 2021***.

Come per le altre celebrazioni lo scopo è stato quello di far conoscere e affrontare, partendo da una lontana vicenda, uno dei tanti problemi ancora non risolti che impediscono, nonostante i molti anni trascorsi, il raggiungimento della parità formale e sostanziale sancita dalla nostra Costituzione. Ancora le donne italiane sono sottorappresentate, sottoccupate e sottopagate e troppo spesso anche vittime di violenza.

Com'è stato anche ricordato nei saluti istituzionali, nei due Convegni, grazie all'impegno della professoressa Francesca Dragotto e alle relazioni di numerose esperte, è stato approfondito il tema della mancata modifica da parte del Legislatore delle disposizioni in base alle quali ancora oggi in Italia al nuovo nato è attribuito il solo cognome paterno.

Gli approfondimenti sono partiti da un'altra importante e più recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 286 del 2016, che, però solo in parte ha eliminato la discriminazione che penalizza le madri. Dal 2016, se entrambi i genitori sono d'accordo, è possibile aggiungere al cognome paterno quello

materno. A due condizioni: devono essere entrambi d'accordo, e non si può modificare l'ordine, il cognome materno è sempre il secondo. La prima condizione favorisce il mantenimento della tradizione, la seconda è in contrasto con il principio fondamentale dell'uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di cui all'articolo 3 della Costituzione, ribadito dall'articolo 29, quando si tratta di coniugi.

Tra le varie questioni ancora aperte quella dell'attribuzione del solo cognome paterno non è di poco conto, lo dimostrano i tanti ricorsi presentati negli anni in Cassazione e davanti alla Corte costituzionale e quello che nel 2014 portò alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani.

Sono passati 72 anni da quando l'uguaglianza uomo-donna formale e sostanziale è stata sancita dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti e ancora stiamo aspettando che Governo e Parlamento approvino la riforma del cognome.

L'attribuzione del solo cognome paterno nasconde la maternità, nasconde le donne e, soprattutto, nega a ogni persona una parte delle origini: noi apparteniamo a due famiglie, quella paterna e quella materna e ignorare quella materna comporta una grave lesione al diritto all'identità.

Non a caso da qualche anno ho aggiunto nel presentarmi al cognome *Oliva* quello di *de Conciliis*, il cognome della famiglia di mia madre. È un mio segnale personale per far conoscere l'importanza di entrambe le origini per identificare una persona. Io sono figlia di Giuseppe Oliva, ma anche di Rita de Conciliis, appartenenti a due famiglie per me importanti allo stesso modo.

L'imposizione del solo cognome paterno che ancora sopravvive nel nostro ordinamento, non soltanto è in contrasto con i principi fondamentali costituzionali della pari dignità e uguaglianza delle donne, e della tutela dell'identità personale, ma contribuisce a perpetuare uno stereotipo che relega la donna in un ruolo privato mentre solo all'uomo riconosce valenza sociale.

Si afferma spesso che per contrastare la violenza sulle donne e le discriminazioni che le penalizzano è necessario cambiare la cultura. La mancata eliminazione delle norme che impongono il solo cognome paterno contribuisce a rafforzare stereotipi dannosi e a trasferirli anche alle nuove generazioni.

Sappiamo che a un bambino/a che ha appena iniziato a parlare si insegna come si chiama. Ha un nome e un solo cognome, quello del padre. E la madre? È sparita. Per la società, tua madre non esiste, sei solo figlio/a di tuo padre.

La Rete per la Parità sin dalla sua fondazione ha inserito la questione del cognome materno all'interno di una delle proprie tre linee guida, quella dedicata al contrasto all'invisibilità delle donne.

Spesso è necessario l'intervento del giudice costituzionale o amministrativo per ottenere che sia rispettata la Costituzione e la Rete per la Parità lo ha fatto anche in questo caso, presentando un proprio atto d'intervento nel corso del procedimento davanti alla Corte costituzionale che ha portato alla sentenza n. 286 del 2016.

La lunga storia del nuovo cognome è il titolo che apre la parte del sito della Rete per la Parità dedicata al tema. La lunga attesa è stata segnata dalla citata sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato in contrasto con la Costituzione imporre il solo cognome paterno al momento della nascita, e non solo perché lede la parità tra i sessi tutelata dal principio fondamentale dell'articolo 3 Cost., ma anche perché è una lesione del diritto all'identità di tutte le persone, tutelato dal principio fondamentale dell'articolo 2 e ribadito nell'articolo 22, che sancisce che nessuno/a può essere privato del proprio nome.

Dal 2016, quindi, se i genitori sono d'accordo è possibile aggiungere il cognome della madre a quello paterno, ma non basta, occorre una riforma organica del cognome, definita indifferibile proprio nella sentenza della Corte.

Come è stato scritto nella sentenza e nella relazione del giudice Giuliano Amato, "Che diritto è quello condizionato

dal consenso dell'altro?". E non è tutelato neanche il diritto all'identità personale. Un altro diritto tutelato nella Costituzione dall'articolo 2. È necessaria una riforma organica del cognome, quella che la Corte costituzionale ha definito "indifferibile" e che, nonostante siano passati oltre quattro anni, ancora non è stata approvata.

La Rete per la Parità, dato che molte delle nostre attività riguardano il completamento della parità formale e sostanziale anche attraverso il prezioso ruolo del giudice delle leggi, sta seguendo questa vicenda da anni, insieme con le proprie associate InterClubZontaItalia e il CNDI, Consiglio Nazionale delle donne italiane che raggruppa numerose associazioni storiche, tra cui il SOROPTIMIST International Italia.

La prima proposta di legge sul tema del doppio cognome fu presentata quasi cinquant'anni fa dall'onorevole Maria Magnani Noya, successivamente la prima sindaca di Torino.

Sono inadempienti i Governi e i Parlamenti italiani che si sono succeduti in questo lungo periodo, un esempio clamoroso della vischiosità dell'ordinamento giuridico italiano che si riscontra in vari campi ma è prevalente quando si tratta di adeguare leggi e atti amministrativi all'innovativo principio della parità uomo donna.

Non ci siamo fermate, abbiamo segnalato ogni anno l'8 novembre, nell'anniversario della sentenza, un ritardo inaccettabile; con noi altre associazioni, in particolare InterClubZontaItalia, l'associazione alla quale apparteneva Maria Magnani Noya e di cui è socia Susanna Schivo, l'avvocata che ha patrocinato i genitori che hanno ottenuto la sentenza del 2016 ed è autrice di "Mai più madri invisibili. Doppio cognome per figlie e figli" in *Cinquant'anni non sono bastati, le carriere delle donne a partire dalla Sentenza n.33 /1960 della Corte costituzionale*, pubblicato in occasione delle celebrazioni dei cinquant'anni della sentenza sull'accesso delle donne alle carriere pubbliche.

Nel 2021 c'è stato uno sviluppo ulteriore presso la Corte costituzionale, il 14 gennaio 2021 con una propria ordinanza

la Corte, di fronte all'inerzia del legislatore "ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità per assicurare uguaglianza tra i sessi e tutelare il diritto all'identità personale".

Lo ha riferito nel suo intervento al Convegno del 24 marzo 2021 l'avvocata Antonella Anselmo, socia sostenitrice della Rete per la Parità, che ha patrocinato *pro bono* le nostre vertenze e che aveva rappresentato la Rete per la Parità nel corso del giudizio davanti alla Corte costituzionale che ha portato alla sentenza del 2016.

La Rete per la Parità ha presentato una propria memoria alla Corte costituzionale come "amici curiae", predisposta da Antonella Anselmo per la Rete per la Parità e da Susanna Schivo per InterClubZontaItalia, e gli eventi ci diranno se ancora una volta il Giudice delle leggi dovrà sopperire all'inerzia del Legislatore oppure se sarà approvata prima la riforma del cognome, comunque necessaria.

La futura riforma deve anche modificare le attuali regole sul cognome della donna coniugata, l'art. 143-bis del Codice civile, che prevede che la moglie, in aggiunta al proprio, assuma anche il cognome del marito che conserva fino a nuove nozze.

È una norma che, pur dopo le modifiche introdotte con la riforma del diritto di famiglia del 1975, continua ad essere espressione di una residua sopravvivenza della potestà maritale nel nostro sistema, in aperta violazione del principio di uguaglianza tra i coniugi, anche se da tempo interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la moglie ha il diritto e non l'obbligo di aggiungere al proprio il cognome del marito.

Il cognome del marito non è riportato sulla carta d'identità, sulla patente e sul passaporto, né sugli altri documenti amministrativi, recependosi in tal modo da parte della P.A. il parere espresso dal Consiglio di Stato nel 1997 (n. 1746 del 10 dicembre 1997), secondo il quale "ai fini della identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile".

Eppure, sia l'Amministrazione dell'interno in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo sia, più recentemente, il Ministero degli Esteri, hanno emesso per le donne tessere elettorali in cui accanto al cognome di nascita compare quello del marito.

Si tratta di una norma ormai superata dal mutamento della società, come dimostrato dal fatto che l'art. 143 bis non si applica alle unioni civili, per le quali la legge n. 76/2016 all'art. 1, comma 10, prevede che le parti possono stabilire, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Dunque, un regime convenzionale che potrebbe fornire concreti elementi di valutazione in sede di riforma del cognome della donna coniugata.

Come l'odio nella violenza psicologica si può realizzare anche con il silenzio, la sopraffazione degli uomini sulle donne a volte si avvale dell'invisibilità imposta con il burqa o simili costumi, che nei paesi occidentali può concretizzarsi in una narrazione che trascura le donne nella storia, nella toponomastica, nei mass media, nell'anagrafe e nel linguaggio.

L'argomento dell'invisibilità delle donne è molto vasto perché riguarda innanzitutto il contrasto del linguaggio sessista che la Rete per la Parità ha avuto modo di trattare anche perché invitata alle importanti iniziative del centro di ricerca "Grammatica e Sessismo" e con la prof.ssa Stefania Cavagnoli.

Va favorito e diffuso un linguaggio inclusivo per contrastare gli stereotipi di genere che tanto influiscono nel perpetuare una sottorappresentazione e una marginalizzazione del ruolo della donna, base di una cultura discriminante.

Sarebbe necessario su questo un lungo approfondimento che induce a rinviarlo ad altra sede.

Anche il tema dell'immagine delle donne è alla base delle

nostre iniziative riguardanti l'invisibilità delle donne: ci occupiamo da oltre un decennio del contrasto al sessismo nei media e in particolare nella televisione pubblica. Seguiamo con spirito critico, ma anche con atteggiamento di collaborazione, i destini del servizio pubblico radio televisivo e digitale perché siamo convinte che, come precisò già nel lontano 1993 la Corte costituzionale, i principi fondanti del nostro Stato "esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale".

Grazie anche ai nostri contributi elaborati e sollecitati insieme con DonneinQuota, una delle associazioni della Rete per la Parità, il Contratto di Servizio Pubblico Rai-Mise 2018-2022 è il più avanzato dal punto di vista di genere della storia della RAI.

È importante che la RAI rispetti le norme del Contratto di servizio che impongono di evitare gli stereotipi e dare visibilità e voce anche alle donne competenti e protagoniste e non soltanto alle donne dello spettacolo o a quelle intervistate al mercato. Il Monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile nella programmazione Rai 2019 (ultimi dati disponibili) evidenzia, invece, e conferma la persistenza di una sottorappresentazione femminile che rispecchia una società non ancora in grado di includere a pieno titolo le donne, specialmente nella vita pubblica, e contribuisce a coltivare un immaginario collettivo non paritario e non pienamente inclusivo.

Per completezza un accenno anche alle altre due linee guida per la parità e alle relative azioni ancora in corso.

Una riguarda la "pari rappresentanza" che comporta la presenza equilibrata di donne e uomini nei luoghi decisionali. Come prevede l'articolo 51 della Costituzione, "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale

fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Omissis".

Il divario si sta riducendo ma ancora siamo lontani dalla presenza equilibrata nelle assemblee elettive nazionali, regionali e locali e nelle giunte. Servono più efficaci norme di garanzia di genere in materia elettorale e per la composizione delle Giunte dei vari livelli per superare la resistenza da parte degli uomini che ricoprono tali cariche.

Emblematica la vicenda che nel 2020 ha portato, grazie alla pressione anche delle associazioni, all'inserimento della doppia preferenza di genere per il rinnovo del Consiglio regionale in Calabria ottenuto a seguito dell'esercizio da parte del Governo, per la prima volta, del proprio potere sostitutivo.

E ancora esistono Regioni (tra le quali la Sicilia) e una provincia autonoma prive della doppia preferenza di genere e di norme per garantire l'equilibrata composizione delle Giunte.

L'altra linea guida è quella del lavoro, per approfondire e affrontare le cause per le quali le donne italiane sono penalizzate nell'occupazione, nelle carriere e nelle retribuzioni.

Ancora c'è bisogno di impegnarsi, anche se molto è cambiato dagli anni Sessanta, quando solo il 2% delle ragazze arrivava alla laurea, mentre ora le studentesse superano i loro colleghi non solo per numero ma anche per i risultati migliori che raggiungono in tempi più brevi.

E dove vale il merito per la selezione, le donne dimostrano di avere tutte le caratteristiche per cariche, incarichi e lavori impegnativi. Nei concorsi per la magistratura si arriva a una percentuale dell'ottanta per cento delle vincitrici; eppure, sono penalizzate nelle carriere, compresa quella universitaria.

Si deve constatare che nel nostro paese non è stata ancora raggiunta la pari dignità e l'uguaglianza formale davanti alla legge senza distinzione di sesso sancita dal primo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione, restano

ancora aperte molte questioni che richiedono efficaci i provvedimenti previsti nel secondo comma dell'articolo 3: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Ancora la maternità penalizza le donne e non solo per la mancata condivisione dei compiti familiari e di cura e per l'interpretazione dell'obiettivo della conciliazione famiglia-lavoro con riferimento soltanto alle donne.

Il caso di Lara Lugli, la pallavolista licenziata perché incinta, ha suscitato stupore anche fuori dell'Italia. Altre vicende sono meno note ma altrettanto gravi, come l'esclusione delle donne in maternità dai corsi di formazione perché l'Italia non si è adeguata alla decisione della Corte di giustizia europea che ha affermato che la maternità non può comportare l'esclusione da un corso di formazione inerente al suo impiego e obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e beneficiare di condizioni di impiego migliori, pur garantendole il diritto di partecipare a un corso di formazione successivo, del quale tuttavia resta incerto il periodo di svolgimento (Sent. C-595/12 pubblicata il 6 marzo 2014).

Non siamo ancora al traguardo di una piena parità. Soprattutto riguardo alla condizione delle donne nel mondo del lavoro, al loro numero, al trattamento economico, alle prospettive di carriera, alla tutela della maternità, alla condivisione dei compiti di cura e familiari. Permangono disparità mentre cresce l'inaccettabile violenza contro di loro.

Sessant'anni non sono bastati per arrivare alla parità formale e sostanziale tra uomo e donna; o, meglio, non sono bastati oltre 72 anni, perché il conto dovrebbe partire dal 1948, l'anno dell'entrata in vigore della nostra Costituzione.

C'è da rammaricarsi per questa lentezza nel cambiamento,

ma non da stupirsi: è un fenomeno studiato anche nell'economia noto come la "legge di Gresham", secondo la quale la moneta cattiva scaccia la buona. Anche nel passaggio da un ordinamento all'altro si riscontra, purtroppo, la vischiosità che contrasta la modifica dell'ordinamento perché il vecchio è più forte del nuovo.

Il cambiamento è ancora più lento e ostacolato quando riguarda la cittadinanza delle donne, che devono constatare quanto sia difficile far adeguare le leggi ai cambiamenti sociali, soprattutto quando s'intaccano posizioni consolidate da secoli, o meglio da millenni, come la posizione dominante degli uomini.

Sono sempre più numerose le donne che dimostrano le loro capacità nello studio, nel lavoro, nell'impegno politico e nell'assunzione di compiti di alta responsabilità; molto è stato ottenuto, eppure siamo lontani dalla Repubblica paritaria disegnata dalla nostra Costituzione.

Non si può dire che in Italia siano mancati interventi a livello normativo: sono state approvate molte leggi, dalla lontana riforma del diritto di famiglia del 1975 fino al cosiddetto Codice rosso per prevenire e contrastare i reati sessuali.

Come ha ricordato la Sottosegretaria al MEF, Cecilia Guerra, in una sua relazione al Parlamento, gli atti di tutela o garanzia che agiscono contro le discriminazioni sono stati 53 dal 1948 al 2017. Né sono mancate le azioni positive con l'obiettivo di superare una situazione di disparità sostanziale tra uomini e donne: 82 dal 1945 al 2017.

Sono state ottenute dalle donne in Parlamento e nel Governo, sostenute all'esterno dalle associazioni. Ma le leggi non bastano e quasi nessuna è monitorata.

Le leggi son ma chi pon mano a esse? Una domanda ancora attuale che già si poneva Dante Alighieri, del quale nel 2021 si celebra il settecentesimo anniversario della morte.

Vanno, inoltre, considerate anche le modifiche all'ordinamento derivanti da sentenze della Corte costituzionale, dalla prima del 1960, che celebriamo dopo

sessant'anni, fino a quella del 2016 sul cognome materno, scelta come tema delle due iniziative del centro di ricerca "Grammatica e Sessismo".

Per il superamento dei tanti ostacoli, un punto di forza è rappresentato dall'Agenda ONU 2030 sullo Sviluppo sostenibile, che, tra i 17 obiettivi, comprende l'obiettivo 5 sulla parità di genere, perché senza parità non può esserci sviluppo sostenibile.

L'Agenda va fatta conoscere e rispettare, è questa la missione dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) della quale la Rete per la Parità fa parte fin dalla fondazione.

La lotta alle diseguaglianze tra donne e uomini è base indispensabile per uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e dell'equilibrio nei paesi e fra i paesi, ed è proprio su questo terreno che prosegue l'impegno dell'ASviS, per ottenere il rispetto da parte dell'Italia degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Agenda.

I dati statistici sono preoccupanti: il tasso di occupazione per le donne è del 48,5%, contro una media europea del 62,5%. Inoltre, una donna occupata su tre ha un impiego part-time, più del doppio della media europea. E tra le donne che hanno un lavoro part time, il 61% non lo ha scelto.

La situazione è altrettanto fosca se esaminiamo la posizione dell'Italia nel contesto internazionale: il ***Global Gender Gap Index del World Economic Forum*** ha rilevato che nel 2006, quando è stato realizzato per la prima volta l'indice, l'Italia era alla posizione 77 su 153 paesi. Circa a metà nella classifica mondiale. Nel 2019 siamo saliti alla posizione 76: solo un punto in 13 anni.

Oggi le donne generano il 40% del Pil mondiale. Purtroppo, però, l'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro è ancora lontana. A livello globale, le donne hanno la metà delle possibilità di occupare una posizione di leadership rispetto ai colleghi uomini. E, nei paesi più ricchi, percepiscono il 65% dello stipendio in confronto agli stessi, per il medesimo lavoro.

Purtroppo, alle difficoltà esistenti si sono aggiunti i danni creati dalla pandemia, con la conseguente crisi economica e sociale che ha colpito in misura maggiore le donne.

È cambiata davvero un'epoca. Siamo entrati nel secondo decennio del secolo e la pandemia ha provocato uno scossone alla nostra società, una terribile onda d'urto.

Di fronte alla pandemia siamo stati tutti uguali ma il lockdown ha messo in luce le nostre diversità, a partire da quella di genere.

Sono state soprattutto le donne a far fronte a quest'emergenza e purtroppo hanno pagato di più. La chiusura delle scuole e il lavoro a distanza (che non è certo smart working) hanno influito sulla condizione lavorativa delle donne (su 100 posti di lavoro perduti in Italia, 99 erano di donne) e sulla loro vita personale, infatti, è aumentata la violenza domestica in famiglie costrette a una stretta e continua convivenza.

C'è la certezza di veder allungati i tempi per raggiungere la parità di genere a livello globale: secondo i dati del Global gender Gap Report del Word Economic Forum saranno necessari 135,6 anni, contro i 99,5 anni previsti in precedenza.

Un passo indietro gravissimo perché si innesta su una situazione già insoddisfacente.

C'è un faro di speranza in questa situazione: la convinzione, ormai generalizzata, che "una vera ripresa mette al centro le donne", come sostenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"Le disuguaglianze di genere hanno radici profonde" è scritto nel documento del PNRR. Nel frangente della pandemia, due i principali imputati: didattica a distanza e smart working; è noto che tra le cause che hanno favorito la perdita di posti di lavoro al femminile, determinante è stata quella relativa alla "scelta" tra famiglia e carriera.

L'azione del Governo è partita da questi dati per prefiggersi una strategia nazionale per la parità di genere – anni 2021-2026 – che punti a scalare la classifica del Gender Equality

Index (che vede oggi l'Italia ferma al 14° posto nell'Unione europea, con 63,5 punti su 100).

Il PNRR prevede misure destinate ad aumentare le possibilità delle donne (e dei giovani) di avere pari opportunità nel mondo del lavoro.

In questo contesto la Rete per la Parità continua a lavorare per fare in modo che la Costituzione sia attuata, innanzitutto per quanto riguarda le donne e i loro diritti, e siano combattuti gli stereotipi di genere.

Siamo consapevoli che il raggiungimento della parità non è soltanto una questione che riguarda noi donne e la nostra piena cittadinanza, ma anche l'assetto della società che verrebbe ad essere non solo più equa ma anche più efficiente, perché non utilizzare appieno le energie e le competenze delle donne significa anche rinunciare a una grande risorsa. E non possiamo permettercelo, soprattutto ora.

Ci sono voluti decenni, forse secoli per arare il campo, poi abbiamo seminato, e al momento del raccolto è arrivata una calamità. Dobbiamo uscire dall'attuale crisi per mettere il grano nei silos, e poi bisognerà macinarlo, aggiungerci l'acqua e il lievito per avere il pane. Quel pane che le donne e la società ancora aspettano mentre ancora è diffusa la violenza contro le donne, ancora le donne sono sottoccupate, sottopagate, sottorappresentate.

In Italia siamo il fanalino di coda dell'Europa, c'è ancora moltissimo da fare e quindi c'è ancora bisogno del nostro impegno.

Purtroppo, incombe il rischio di altri passi indietro. Forse, nonostante la mobilitazione delle donne, non c'è rimedio alla grave decisione della Polonia e della Turchia di togliere le loro firme dalla Convenzione di Istanbul. La Convenzione deve essere ancora sottoscritta dall'Unione europea e la firma sarà un segnale non solo formale, richiesto da più parti.

La Convenzione mira a eliminare ogni forma di oppressione e discriminazioni che causa violenza contro le donne. Una

violenza che non è sempre solo quella fisica, esiste anche la piaga sommersa della violenza psicologica, e non va dimenticata la violenza economica.

La Rete per la Parità dal 2010 è impegnata per l'attuazione della parità formale e sostanziale voluta dalla Costituzione. Dell'associazione fanno parte anche università e associazioni femminili e miste. E c'è bisogno anche del sostegno degli uomini, determinante perché il potere è ancora nelle loro mani. Siamo in un Paese in cui c'è ancora "un monopolio maschile". Esattamente lo stesso termine utilizzato dalle femministe storiche, e purtroppo quando c'è il monopolio, c'è abuso di potere.

Non da parte di tutti gli uomini: ci sono uomini illuminati; basti pensare nell'800 a Stuart Mill o a Salvatore Morelli, meno conosciuto, un parlamentare italiano, un femminista *ante litteram*. E non posso dimenticare il prof. Costantino Mortati, senza il quale la sentenza del 1960 non ci sarebbe mai stata.

E venendo ai giorni nostri, va sottolineato che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sempre avuto una grande attenzione alla condizione delle donne. Nel 2019 organizzò, in occasione dell'8 marzo, una cerimonia bellissima, ma straziante, sulla tratta delle donne, un'altra piaga che ancora purtroppo si verifica anche nel nostro paese. Inoltre, ha dedicato ancora attenzione al tema della parità nei suoi discorsi per l'8 marzo e per il 2 giugno 2021.

Per cambiare c'è bisogno dell'aiuto di tutti, degli uomini e delle donne, e di rendere consapevoli le nuove generazioni. Ci sono delle indagini Istat su cosa pensano gli italiani e le italiane sul ruolo delle donne. Davvero sembra di stare molto più lontani di 60 anni fa. E forse è ora di cambiare.

E dobbiamo dimostrare la capacità di impegnarci per cambiare le cose attraverso la resilienza trasformativa. Quella volontà di cambiare il mondo alla quale si è riferito il Presidente della Repubblica nel suo discorso del 2 giugno.

Voglio concludere con un messaggio di ottimismo: mi auguro che la pressione, sempre più forte e organizzata delle

donne, con il contributo degli uomini "illuminati", possa accelerare il cammino verso la parità, ridurre gli ostacoli e impedire altri passi indietro.

Mi auguro che il Centro di ricerca "Grammatica e sessismo", con le Università di Roma Tor Vergata e della Tuscia di Viterbo, prosegua nel prestare grande attenzione al tema della parità, rispetto al quale la nostra associazione è pronta a farsi nuovamente coinvolgere, in futuro.

Per seguire la nostra attività invito a visitare il sito ***Reteperlaparita.it***, in alcune parti ancora da aggiornare, e a seguirci sui social.

---

1 Il Comitato 603360, lanciato dalla Rete per la Parità, è costituito da sessanta tra Organismi, Università, Associazioni, Enti accomunati dalla consapevolezza che, nonostante tanti successi, ancora la Parità è lontana. A sessant'anni della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 13 maggio 1960, che eliminò le discriminazioni contro le donne nelle principali carriere pubbliche si sono svolti ben quaranta eventi dedicati non a formali celebrazioni ma mirati a riflettere sulla condizione delle donne in Italia, con uno sguardo al passato e proiettato verso il futuro. È in corso la raccolta degli atti di ciascun evento per mettere a frutto quanto emerso sulle strategie utili al raggiungimento degli obiettivi riguardanti la parità formale e sostanziale tra i sessi. Nel frattempo, ci auguriamo che gli organismi, le esperte e gli esperti del Comitato 603360 siano disponibili a proseguire nell'impegno comune per raggiungere gli obiettivi della Rete per la Parità.

È stata dimostrata la validità delle tre linee guida individuate sin dalla nostra fondazione e confermate dal Comitato Scientifico, per arrivare alla parità formale e sostanziale sancita dalla nostra Costituzione. Linea guida 1: *Mai più portatrici d'acqua*, per la presenza di donne qualificate nelle assemblee elettive e nei luoghi decisionali; linea guida 2: *Mai più donne invisibili*, per liberare le donne italiane dal burka mediatico e per assicurare il diritto all'identità di tutte e tutti attraverso l'attribuzione del doppio cognome; linea guida 3: *Mai più discriminate sul lavoro*, contro le discriminazioni nell'accesso, nelle carriere e nelle retribuzioni, e contro ogni forma di violenza economica (https://www.reteperlaparita.it/comitato603360)

Semina per *semata*.

Introduzione di
Francesca Dragotto

A una suggestione paretimologica. A un corto circuito alimentato da una assonanza, quella tra il greco *sema* e il latino *semen*, ho deciso di affidare alcune brevi considerazioni introduttive a questo volumetto solo in apparenza distante dalle scienze del linguaggio.

In uno spazio del pluristrutturato dizionario mentale di qualunque individuo che abbia avuto l'occasione di essersi nutrito di lingue classiche e insieme anche dei soli rudimenti della linguistica e/o della semiotica, sussiste, infatti, uno spazio nel quale queste due parole trovano più che accoglienza: trovano adiacenza. In questo spazio, in cui il criterio tassonomico vigente è quello della somiglianza fonica, *sema* e *semen*, che al plurale fanno *semata* e *semina*, diventano i funtori di una meravigliosa suggestione. Provvisoria ma non per questo meno auspicabile.

Il greco *sema* serve infatti a spremere fuori, nel senso del latino *exprimere*, dalla massa indistinta del pensiero qualcosa che si vuole pensare o dire, e a dare a questa massa concettuale, altrimenti amorfa, una forma sensibile, accessibile ai sensi umani. È *sema*, recuperando la definizione che ne offre il dizionario etimologico della lingua greca curato da Pierre Chantraine, "tutto ciò che costituisce segno, segnale, marca, segno di riconoscimento, segno inviato dagli dei, emblema di uno scudo e, ancora, ciò che indica la presenza di un individuo morto: la sua tomba, il suo monumento funerario" (*Dictionnaire étymologique de la langue Grecque: histoire des mots*, Editions Klincksieck, Paris, 1968, alla voce).

Termine arcaico, affiancato nel tempo dal suo derivato *semeion*, *sema* si carica di *humanitas* quando va a significare (!) la parola (o segno linguistico), unità minima della lingua

per chi, come ognuno/a di noi *Sapiens sapiens*, si ritrova a essere fatto/a di carne, ossa e... corteccia cerebrale.

Sema fa dunque esistere socialmente i concetti rendendoli sensibili per mezzo di porzioni di suoni (segni fonici) o di lettere (segni grafici) o di gesti (segni corporei) che ci consentono di essere individuo tra individui, giacché è tipico della specie a cui apparteniamo vivere in branco/gruppo e riconoscersi grazie a prassi che si condividono in misura crescente man mano che le loro esecuzioni si rassomigliano.

Essere *sema* oltre che *soma* (accostamento che in Platone ha trovato il suo massimo celebratore) consente il possesso di una identità, consente la riconoscibilità a una sostanza: in vita come in morte. Per converso, non essere *sema* relega nel limbo della sostanza non formata e conseguentemente non comunicabile e identificabile per mezzo dei sensi.

Una privazione, anzi la privazione di sé.

Ecco dunque il collegamento con il tema trattato in questo testo e nei due eventi che lo hanno preceduto, le giornate di studi sulla riforma del cognome in Italia svoltesi a Roma nel dicembre del 2020 e a Viterbo nel marzo successivo[2]: le donne, in un sistema di cognominazione patrilineare, sono espresse da un *sema* – che dota loro di riconoscibilità nel branco/gruppo sociale – o dimidiato e rimpiazzato o dimidiato e raddoppiato, laddove il loro cognome venga rispettivamente sostituito o affiancato da quello maritale, ovvero da quello di un altro *sema* che si fa per tradizione "contenitore" di una metà – quella della madre – che, inespressa, non può essere concetta (participio passato del latino *concipere*, da *cum* 'insieme' e *capere* 'prèndere', traducibile complessivamente come 'accogliere in sé', 'pensiero, in quanto concepito dalla mente', riprendendo quanto nel *Dizionario delle Scienze Fisiche* di Treccani, 1996, si dice per spiegare il sostantivo *concetto*, che dal participio di *concipere* è ottenuto per conversione).

Per chi, come noi donne di cultura e lingua italiana, nasce e cresce in un sistema di cognominazione patrilineare, è difficile avere contezza e persino intuizione di questo

assorbimento che non lascia traccia, con la sola eccezione, forse, di un singolo istante: il momento in cui, dopo aver partorito un figlio o una figlia, ci si è trovate ad assistere alla sostituzione del "proprio nome" (a ben vedere quello di un altro padre) con quello del padre "riconoscente". Attribuzione biologica vs attribuzione sociale, verrebbe da dire. Due nomi in successione diacronica, privati di norma della possibilità di sussistere in successione lineare, in sincronia, a meno di non ricorrere a un procedimento di natura giuridica che rende eccezione ciò che dovrebbe e facilmente potrebbe essere normale e normato.

Di questa normalità, però, non solo non si ha conoscenza diffusa, ma, come per tante altre questioni che riguardano la collocazione sociale e i diritti civili, non si ha neppure esigenza diffusa, come testimoniano le tante invocazioni di benaltrismo delle quali chi studia la società italiana contemporanea prende atto ogni giorno. A sottrarsi alla rivendicazione di questo diritto di esistenza formale sono anzi per lo più proprio le donne, che nella sostanza del puerperio e della cura della prole sembrano trovare una soddisfazione che può fare a meno della loro riconoscibilità in tutti i momenti e negli atti formali della vita di chi, grazie a loro, ha avuto il 50% del patrimonio genetico e gestazione al 100%. Quasi che la nascita dovesse segnare (!) uno spartiacque tra identità biologica e identità sociale.

Ecco allora il senso della paretimologia invocata in avvio di riflessione. Ispirata dal varroniano accostamento *lucus a non lucendo* ('il bosco si chiama così dal fatto che non vi penetra la luce'), non ho potuto resistere alla seduzione derivante dall'accostamento arbitrario, ma non per questo meno suggestivo, di *semen* 'seme' a *sema*. Come far spuntare e crescere il *seme* della consapevolezza del senso, delle implicazioni e della gravità della cancellazione dell'*onoma/nomen* (*sema* per eccellenza) delle donne dal "pedigree" della propria progenie? Auspicando e lavorando perché un nuovo *semen* possa riparare un diritto che sul versante giuridico dovrebbe già sussistere e insieme

contribuire a costruire una conoscenza del mondo e di sé basata su una tradizione arbitraria anche se percepita come naturale perché mai messa in discussione nell'ultima manciata di secoli.

Questa è esattamente la ragione di esistere di questo volume.

---

2 Le registrazioni delle due giornate di studio sulla riforma del cognome in Italia sono disponibili ai seguenti link: per quella presso l'ateneo di Roma "Tor Vergata" https://www.youtube.com/watch?v=zZXlwGzvbng&t=22s (I parte) e https://www.youtube.com/watch?v=Cj1L9qQqsNo&t=8s (II parte); per quella presso l'Università di Viterbo https://www.youtube.com/watch?v=UvXbj5e47Wo&t=12104s

Per aiutare il futuro ad accadere.

Introduzione di
Sonia Maria Melchiorre

Nel 1999 Annie Leibovitz e Susan Sontag pubblicarono uno spettacolare libro fotografico dal titolo *Women*, interamente dedicato a ritratti di donne. Uno di quei ritratti però attirò la mia attenzione per una particolare ragione. Oggetto della fotografia, un rigoroso bianco e nero, erano una delle mie artiste preferite dell'epoca, la musicista-attivista americana Melissa Etheridge, la sua compagna e i loro due figli. Uno *still* che per una giovane donna, che stava studiando in un paese straniero, rappresentava un futuro forse neppure possibile nel suo paese. Ma quel futuro si è poi in parte realizzato anche in Italia, grazie alle unioni civili tra coppie del medesimo sesso.

Dopo aver esaminato attentamente la foto, lo sguardo era scivolato sulla didascalia che la accompagnava nella quale erano riportati i nomi e cognomi delle due signore, Melissa Etheridge e Julie Cypher, del figlio Beckett e della figlia Bailey, il cui cognome risultava dalla crasi dei due matronimici, Cypheridge. Questa è davvero, ma davvero, fantascienza per l'Italia.

Quando assieme alle colleghe del centro di ricerca "Grammatica e sessismo" si pianificò, in piena pandemia Covid-19, l'evento sulla riforma del cognome presso l'Università della Tuscia, ci si aspettava certo un buon riscontro ma non i risultati lusinghieri sottolineati dai numeri delle adesioni e partecipazioni anche via social. La sorpresa più inattesa è stata senza dubbio, almeno per la sottoscritta, la massiccia partecipazione di studentesse e studenti universitari. All'interno del corso di Comunicazione in particolare, il dibattito è proseguito infatti per qualche settimana, consentendo una riflessione più approfondita sul tema in questione.

Come dico spesso alle mie studentesse e ai miei studenti, “Io sono una ricercatrice. Faccio domande”. Ed eccone una delle tante che continuo a pormi. Perché è così necessario, oserei dire, trattare temi come la riforma del cognome da una prospettiva interdisciplinare all’interno di istituzioni come l’università?

Il ruolo dell’università non è e non può essere soltanto quello di “trasferire” *know-how* e competenze per realizzare magari degli *spin-off* per migliorare le *performance* anche nella *governance* – a volte, confesso, non capisco la mia stessa lingua! L’università non è e non sarà mai solo un luogo in cui si “guadagna” un titolo di studio. Le nuove generazioni vengono formate all’interno di queste nostre istituzioni e parte consistente di questa formazione deve necessariamente dare spazio alle emozioni e, perché no, all’immaginazione, quelle cose che insomma disegnano il futuro e che tracciano, come in più occasioni ripetuto da giuristi del calibro del professor Nicolò Lipari, un sentiero nel bosco mai percorso prima, che altri seguiranno e che diventerà quella norma giuridica che tutti e tutte sono già pront* a recepire. Il sentiero è tracciato. Contribuiamo, come possiamo, a trasformarlo in un sentiero tracciato sulle mappe.

La riforma del cognome come riconoscimento della madre.

Antonella Anselmo

1. Premessa.

Può la legge essere ingiusta?

Dipende.

La produzione di norme e la loro concreta applicazione sono espressione del potere della classe dominante. Questa, fino a tempi recentissimi, era formata soltanto da uomini, e ciò anche negli Stati moderni. La stessa concezione di "cittadinanza" che scaturisce dall'Illuminismo e dalla Rivoluzione francese è tutta al maschile.

La legge può giustificare forme di oppressione, rafforzare gerarchie sociali o subalternità, dare contenuti alle libertà, mantenendo al contempo un dato ordine sociale.

Sebbene la legge sia obbligatoria, la stessa è soggetta ad interpretazione secondo un sistema valoriale, e può sempre essere modificata, assecondando l'evoluzione della coscienza civile, il consenso generalizzato che tuttavia si trasforma nel tempo. Il diritto regola la convivenza civile, come alternativa al conflitto bellico.

Ma credo sia utopistico pensare che un regime democratico garantisca, di per sé, *giustizia*, specie quando il *potere* affondi le proprie radici in un passato millenario fondato sulla diseguaglianza tra i sessi. E non è un caso che nell'iconografia classica la *lex* sia rappresentata al maschile, mentre la *justitia* abbia il volto di donna. Il cammino verso l'eguaglianza tra uomini e donne è, allora, uno sforzo continuo, dinamico e in permanente evoluzione, volto a superare retaggi patriarcali e simbolici duri a morire.

Ma perché tanta resistenza?

Io penso che alberghi in ognuno di noi una storia millenaria: noi siamo anelli di una catena di generazioni,

un ponte costituito da patrimonio genetico e culturale, che si trasmette dal passato al futuro. Il nostro immaginario, i nostri linguaggi, le nostre leggi sono condizionati da narrazioni antiche. Basti pensare alla descrizione biblica sulla creazione di Adamo ed Eva, nella Genesi, su cui si fonda la religione cristiana; agli archetipi mitologici greco-romani incentrati su Zeus, i quali si sostituiscono al mito mediterraneo della Dea Madre; infine, al ratto delle Sabine posto agli albori della civiltà romana e della nostra tradizione giuridica. Questa narrazione, stratificatasi nei millenni, ci descrive la donna obbediente, in posizione ancillare e subalterna nei confronti dell'uomo, e quindi del marito, del padre e dei figli, secondo uno schema "proprietario". La donna è condannata alla sofferenza, a servire gli altri, perché colpevole, in origine, di avere avuto accesso al frutto della conoscenza del bene e del male, di avere "aperto gli occhi" sulla nudità[3].

Su questo tipo di relazione sono costruite tutte le regole di convivenza nella famiglia, nello stato, nella comunità religiosa.

Queste regole descrivono anche le relazioni affettive.

Il principio di eguaglianza, nelle sue molteplici declinazioni, che impone al suo interno il rispetto delle differenze e dell'esercizio concreto delle libertà della persona, frantuma un ordine simbolico millenario ed orienta il senso delle leggi vigenti, la loro concreta applicazione. Ha dunque una portata veramente "rivoluzionaria" e per questo costituisce il fulcro stesso del nostro ordine democratico e il presupposto di libertà.

Ma per tale medesima ragione ha tardato, e tarda tuttora, alla sua piena applicazione.

In questa prospettiva, è importante non perdere di vista tutte le connessioni che esistono tra la gestione concreta del potere e il rapporto tra uomini e donne, sia nella vita pubblica che privata.

Vi è un filo rosso che lega il disequilibrio di genere nei luoghi di potere, da un lato, e l'apparente libertà delle

donne, dall'altro.

Occorre inoltre intercettare i nuovi ostacoli o le minacce di restaurazione che si pongono al riconoscimento pieno dell'eguaglianza dei diritti, e quindi delle libertà femminili. Specie nelle relazioni affettive.

2. Il cognome: l'ultima mossa del patriarcato.

Il terreno principale, su cui si misura l'eguaglianza, è ancora oggi la famiglia.

È innegabile che il fenomeno multiforme di oppressione della libertà femminile, ovunque nel mondo, si radichi all'interno della relazione uomo-donna, e trovi spesso in ambito familiare un clima di minimizzazione o negazione.

Il XXI secolo ha registrato profondissime trasformazioni della famiglia, correlativamente al percorso di emancipazione delle donne. La famiglia (*rectius* le famiglie) appare ancora oggi come una realtà sociale in forte mutamento, uno spazio simbolico sensibile a tutte le trasformazioni socioculturali in atto.

Si assiste oggi alla forte pluralizzazione delle forme familiari: coppie con o senza prole, coppie miste, omosessuali, unioni di fatto ecc. Le famiglie contemporanee sono in fase di ridefinizione e le cause di questo mutamento sono complesse e varie. Il Codice civile del 1942 delinea una famiglia dominata dal *pater familias*, con preminenza anche economica sull'intero nucleo, mentre alla donna erano riservate le sole libertà compatibili con l'unità familiare. La famiglia è concepita come *istituzione*, su modello esclusivamente patriarcale, con riconoscimento della potestà maritale su tutti i componenti.

Fino al 1958, Legge Merlin n. 75 di abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, lo Stato organizza servizi di accesso alla prostituzione femminile, regolamentando le cd. *case chiuse*: questo sistema, di

derivazione ottocentesca, consolida i ruoli della donna secondo un sistema binario, fatto di contrapposizione di scopi e di rappresentazione manichea (ed infantile oserei dire). La moglie, virtuosa, la cui sessualità è in funzione della sola riproduzione e della cura della prole; e la prostituta, viziosa, la cui sessualità, passivizzata e oggettivizzata, come il suo corpo, è a disposizione dell'uomo come sfogo della propria libido, dietro corresponsione di denaro.

Per nessuna delle due donne si configura la libertà sessuale, come oggi la intendiamo, ossia in senso assoluto. Infatti, per entrambe le due figure, le proprie prestazioni hanno la moneta come corrispettivo da parte dell'uomo: l'obbligo di mantenimento della moglie e il prezzo dovuto alla prostituta. Nel 1948 la Carta costituzionale, consacrando il principio di eguaglianza e non discriminazione fondata sul sesso, qualifica la famiglia come società naturale, dunque metagiuridica, fondata sul matrimonio, un negozio di rilevanza pubblicistica da cui scaturiscono diritti e doveri, specie nei confronti della prole. Nella prima fase repubblicana, l'eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi è intesa, non in senso assoluto e solidaristico, ma in funzione dell'unità familiare. Dunque, i diritti e le libertà dei singoli sono ancora sacrificabili per il bene della famiglia, dei figli e del vincolo indissolubile del matrimonio. In quanto corpo intermedio la famiglia riproduce al suo interno i doveri di cura propri dello Stato, alleggerendo il *welfare* pubblico: riproduzione, educazione, cura, assistenza. Nel 1961[4] la Corte costituzionale dichiara ancora compatibile con i principi costituzionali la fattispecie penale che punisce l'adulterio della moglie (art. 559 Codice penale); nel 1968 la Corte ritiene necessario rivedere il proprio indirizzo, a fronte delle mutato contesto sociale, e, pur affermando la prevalenza del principio di unità familiare come limite all'eguaglianza tra i coniugi, ritiene che un diverso trattamento legislativo tra marito e moglie crea riflessi più gravi sui comportamenti di entrambi e per le conseguenze psicologiche sui soggetti.

Negli anni Settanta, per effetto delle lotte agite dai movimenti studenteschi e femministi, si apre la grande stagione delle riforme sociali: i nidi pubblici, la scuola, il lavoro, la famiglia. Il 1º dicembre 1970 il divorzio viene introdotto nell'ordinamento giuridico italiano: la legge è poi sottoposta a referendum abrogativo.

Nel 1975 la riforma del diritto di famiglia, L. 151/1975, sancisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la comunione dei beni, come paradigma legale, modificando le norme del Codice civile del 1942. Quella riforma lascia inalterato il patronimico, che opera secondo un meccanismo legale ed automatico, non derogabile, evidente retaggio patriarcale, non più compatibile con i valori costituzionali.

Ma occorrono decenni per far valere questa evidente incompatibilità costituzionale: un tempo infinito ed infiniti ostacoli. Tanti i disegni di legge, tutti naufragati.

Sull'automatica attribuzione del cognome paterno alla prole il Giudice delle leggi si pronuncia con le ordinanze nn. 176 e 586 del 1988. In entrambi i casi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, poiché "si pone un problema di scelta del sistema più opportuno e delle relative modalità tecniche, la cui decisione compete esclusivamente al legislatore" (ord. n. 586 del 1988). Successivamente, la Corte costituzionale torna sul tema. Con la sentenza n. 61 del 2006 dichiara ancora una volta l'inammissibilità della questione, sottolineando che l'intervento richiesto oltrepassa i limiti posti ai propri poteri.

Tuttavia, la Corte rileva criticamente, rispetto al 1988, il carattere profondamente anacronistico della disciplina che impone l'automatica attribuzione del cognome paterno ai figli. In questa prospettiva, dunque, "non può non rimarcarsi che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore

costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna".

Dopo dieci anni da quella pronuncia, la Corte costituzionale emana la sentenza n. 286/2016 in virtù della quale dichiara l'illegittimità costituzionale della norma implicita che non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; e, per estensione, anche della norma che non consente ai genitori non coniugati, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e, infine, della norma che non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

La Corte estende la dichiarazione di incostituzionalità anche ad altre situazioni rispetto al *petitum,* giungendo quindi a una triplice additiva, sempre nel senso di consentire, in presenza del consenso di entrambi i genitori, l'attribuzione del cognome materno.

La portata dirompente della sentenza di illegittimità costituzionale, che indica come indifferibile la riforma, non ha determinato alcuna assunzione di responsabilità del Legislatore.

Nel frattempo la casistica giudiziaria solleva nuove questioni, le quali necessitano ancora una volta dell'intervento della Consulta.

3. L'Ordinanza della Corte costituzionale n. 18/2021.

La questione all'esame della Corte il 14 gennaio 2021, nel cui ambito viene pronunciata l'Ordinanza n. 18/21, riguarda l'art. 262 comma 1 c.c. "dove non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio ma riconosciuto, il solo cognome materno".

La Corte[5] solleva davanti a sé stessa la "diversa questione", che ha ritenuto pregiudiziale, della norma che stabilisce come regola l'assegnazione del solo cognome paterno "in

mancanza di diverso accordo tra i genitori". Alla luce del rapporto di presupposizione e continenza, la Corte estende la questione ponendo in discussione la norma generale che impone l'attribuzione del solo cognome paterno, "anziché dei cognomi di entrambi i genitori", anche nel caso, che non era stato oggetto della sentenza del 2016, dell'assenza di un accordo tra i genitori. Con tale tecnica la Corte *intende rendere giustizia costituzionale*[6], da un lato, evitando la parcellizzazione della questione, e, dall'altro, facendo fronte alla perdurante inerzia del Legislatore, più volte chiamato a riformare la materia. Al riguardo non sembra vi siano ostacoli circa la discrezionalità del Legislatore, considerato che la giurisprudenza più recente, oltre alle "*rime obbligate*", ha elaborato la tecnica dei "*versi sciolti*", ponendo un dialogo continuo tra poteri dello Stato e le Corti Sovranazionali (ord. 207/2018)[7]. Tutelare i diritti fondamentali si configura, nella prospettiva costituzionale, come un chiaro obbligo legislativo. E, a ben vedere, l'attribuzione, come regola, dei cognomi di entrambi i genitori sembra costituire sia la risposta costituzionalmente adeguata individuabile nella legislazione vigente sia la risposta costituzionalmente obbligata.

Il parametro costituzionale di cui agli artt. 2, 3, 22 e 117 comma 1 Cost. circoscrive, infatti, l'ambito di legalità costituzionale entro il quale avrebbe dovuto da tempo operare il Legislatore[8].

Il legame tra nome, identità e dignità personale trova specifico riconoscimento nel testo costituzionale agli articoli 2 e 22, laddove, rispettivamente, si garantiscono i diritti dell'essere umano come singolo e nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e si afferma il divieto di privare il singolo, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e – appunto – del nome. Dalla lettura di queste norme appare evidente il valore assunto dal nome nella dimensione individuale dei diritti intangibili e la possibilità per ognuno di rivendicarlo e conservarlo in quanto elemento integrante la propria sfera identitaria. Il

citato diritto fondamentale interseca l'eguaglianza tra i coniugi.

E proprio il mancato accordo dei genitori traccia la via obbligata.

Se infatti il diritto al nome (e con esso al riconoscimento della doppia discendenza, anche matrilineare) è un diritto fondamentale ed inviolabile della persona come può ammettersi che lo stesso sia comprimibile da parte della norma di legge valevole in via generale?

E ancora, se l'unità familiare è riconosciuta come luogo delle relazioni solidaristiche, all'interno del quale si configura la parità morale e giuridica dei coniugi, come può concepirsi che la regola generale, in caso di mancato accordo, sia in sé discriminatoria?

Ebbene il perimetro costituzionale cui si accenna, nell'ordinanza di auto-rimessione, non può che essere – obbligatoriamente – nel senso dell'attribuzione del doppio cognome.

4. Sugli obblighi internazionali di non discriminazione.

La novità che pone l'ordinanza n. 18/2021 in merito all'art. 262, primo comma, c.c., attiene anche alla presunta violazione dell'art. 117 primo comma Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, questione appena accennata nella sentenza 286/2016, perché ritenuta assorbita.

Ebbene, la Corte si trova ad affrontare la questione da angolazione del tutto nuova rispetto alla sentenza *Cusan e Fazzo contro Italia*[9]: il caso sottoposto alla Corte di Strasburgo afferisce all'ipotesi di accordo tra i genitori, ma in senso derogatorio rispetto alla rigidità del sistema italiano.

L'odierna questione, proprio perché pregiudiziale e in rapporto di presupposizione, attiene all'individuazione della regola costituzionalmente obbligata, nel diverso caso di disaccordo dei genitori. In questa prospettiva non può che

trovare enfasi il divieto di discriminazione discendente proprio dall'art. 14 CEDU. Nella stessa sentenza *Cusan e Fazzo* la Corte EDU ha ricordato, in riferimento all'art. 14 CEDU, che la propria giurisprudenza ha rimarcato l'importanza di un'evoluzione nel senso dell'eguaglianza dei sessi e dell'eliminazione di ogni discriminazione fondata sul sesso nella scelta del cognome. Essa ha inoltre ritenuto che la tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non potesse giustificare una discriminazione nei confronti delle donne[10].

Il divieto di non discriminazione trova corrispondenza anche negli artt. 7 e 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e nella Convenzione CEDAW.

L'art. 16, par. 1, lett. d) sancisce il riconoscimento degli *stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego*". Rispetto ai lavori preparatori, il testo finale della norma ne ha consentito la più ampia interpretazione, ossia quella di garantire l'eguaglianza dei coniugi riguardo alla scelta del cognome dei figli. Dunque, violano i principi di giustizia ed uguaglianza contenuti in particolare nell'articolo 16, quelle legislazioni o prassi che perpetuano le subalternità dell'un coniuge in danno dell'altra, anche in occasione dell'attribuzione del cognome ai figli. A ciò si aggiunga che, con Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 sulla discriminazione tra uomini e donne nella scelta del cognome e nella trasmissione dei cognomi dei genitori ai figli, si sottolinea che "un nome è un elemento che determina l'identità degli individui e che, per questo motivo, la scelta del nome è una questione di notevole importanza. È pertanto inaccettabile la continua discriminazione tra uomini e donne in questo settore". L'Assemblea raccomanda altresì agli Stati Membri che mantengono la discriminazione sessista di prendere le misure appropriate per:

implementare la rigorosa uguaglianza tra madre e padre

nella trasmissione di un cognome ai propri figli;

assicurare la rigorosa parità in caso di matrimonio per quanto riguarda la scelta di un cognome comune per entrambi i coniugi;

eliminare ogni discriminazione tra i bambini nati dentro e fuori dal matrimonio all'interno del sistema legale in relazione al conferimento di un cognome.

Ancora oggi, in Italia, vi è, quindi, una manifesta violazione degli obblighi internazionali di non discriminazione tra i genitori.

Gli indirizzi della Consulta permettono di definire il perimetro costituzionale: la trasmissione necessaria dei cognomi di entrambi i genitori, quale sistema legale ed automatico, specie in ipotesi di disaccordo, appare la risposta obbligata che tutela il diritto alla piena identità della persona e, al contempo, impedisce ogni forma di discriminazione tra i genitori.

Al Legislatore l'ultima parola.

Bibliografia

CARAVITA B., "Appunti in tema di «corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)", in *Giur. Cost.*, 1988, ii, 51

CEDU, 16 febbraio 2005, ricorso n. 29865/96, causa Ünal Tekeli contro Turchia, https://www.menschenrechte.ac.at/orig/04_6/Unal%20Tekeli.pdf

CEDU, 7 gennaio 2014, ricorso n. 77/07, causa Cusan e Fazzo contro Italia, in *Ministero della Giustizia*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=1_2(2014)&contentId=SDU978646&previsiousPage=mg_1_20

CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1961 n. 64, in *Consulta Online* https://www.giurcost.org/decisioni/1961/0064s-61.html

IMPARATO E.A., "La consulta alla prova dell'*italicum*. La via dell'autorimessione" in *Consulta Online*, 2017, I, 9-21.
PINARDI R., *L'*horror vacui *nel giudizio sulle leggi*, Giuffrè, Milano, 2007.
SCAGLIARINI S, "Il tempo della Corte. L'uso del fattore temporale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale tra 'effettività' e 'seguito' della decisione", in BIN R., BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P. (a cura di), *'Effettività' e 'seguito' delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Esi, Napoli, 2006, 197 ss.
SILVESTRI G., "Del rendere giustizia costituzionale", in *Questione giustizia*, n. 3, 2020, in GROPPI T. "Il ri-accentramento nell'epoca della ri-centralizzazione. Recenti tendenze dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici comuni", https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44836

---

3 Genesi, 3, 6 e 7.

4 Sentenza n. 64 del 23 novembre 1961.

5 IMPARATO E. 2017, https://www.giurcost.org/studi/imparato.pdf La prima ordinanza nell'ambito di un giudizio incidentale risale al 12 novembre, 1965 n. 73. Ne seguì poi l'ordinanza n. 230 del 10 ottobre 1975. Su questo punto e sulla dilatazione dei termini processuali, v., in particolare, SCAGLIARINI S. 2006:197 e ss e anche R. PINARDI, 2007:84 e ss. Altre ordinanze emesse in giudizi incidentali sono seguite: 21 dicembre 1983, n. 354, 20 giugno 1984, n. 179, CARAVITA B., Appunti, cit. e ancora ordinanza n. 447 del 23 giugno 1993.

6 SILVESTRI G. 2020, https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44836

7 "I delicati bilanciamenti ora indicati restano affidati, in linea di principio, al Parlamento, il compito naturale di questa Corte essendo quella di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dall'esigenza di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte".

8 La sent. 286/2016 dichiarava "indifferibile l'intervento legislativo", destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri consoni alla parità, "sopravvive la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno destinare ad operare in mancanza di accordo espresso dei genitori".

9 Corte Edu, sent. 7 gennaio 2014
10 Si veda, in particolare, Ünal Tekeli, §§ 64-65.

Trasmissione del cognome e principio di uguaglianza: una riforma necessaria per uniformare il sistema ai dettami costituzionali

Carla Bassu

L'occasione di questo incontro mi rende felice perché dà l'opportunità di affrontare un argomento che mi sta particolarmente a cuore anche alla luce del fatto che penso che una delle problematiche più gravi, in questo momento, sia una patologia diversa dal COVID-19, che pure ci affligge così tanto: il *benaltrismo*.

In Italia c'è sempre ben altro a cui pensare quando si trattano temi come questo. Soprattutto, devo dire, questa è una piaga di cui si soffre soprattutto quando si parla di tematiche di genere e di diritti di genere, e in particolare della questione del cognome materno, così come quella del cognome maritale, cioè quello della sposa, delle donne coniugate; ecco questi sono temi che a volte vengono accolti con sufficienza, appunto con la risposta "vabbè, c'è ben altro a cui pensare". Questo è vero, naturalmente. Ci sono sempre altre priorità, altre cose a cui pensare, ma anche le questioni meno appariscenti, nel momento in cui riguardano la discriminazione; la violazione del nostro parametro costituzionale; la lesione del principio di eguaglianza, ecco, anche le questioni meno appariscenti, apparentemente meno rilevanti, devono essere affrontate fino a essere portate a un modello di coerenza con il nostro ordinamento costituzionale.

Ho ascoltato con grandissimo interesse Emore Paoli – direttore del dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell'arte che ha portato i saluti del dipartimento all'iniziativa svoltasi presso l'Università di Roma Tor Vergata – quando sottolineava come il cognome rappresenti

nient'altro che il marchio di appartenenza, un marchio di proprietà anche giuridico. Il cognome nasce per questo e in Italia, come altrove nel mondo, tradizionalmente ha sempre prevalso un sistema di apposizione del cognome in via patrilineare, quindi con il patronimico, che si sostanzia nell'assegnazione automatica del cognome paterno.

Questa prassi invia un messaggio molto preciso ed è un'espressione chiara di una società ancorata a un sistema patriarcale in cui il ruolo pubblico era riservato agli uomini, necessariamente e in modo considerato naturale. Al contrario le donne, permettetemi toni un po' provocatori, al pari dei bambini, ma anche degli animali, passavano dalla tutela del genitore alla tutela del marito, e il cambio di cognome rappresentava proprio un passaggio di tutela, se non vogliamo dire di appartenenza o di proprietà.

Il nome è parte integrante dell'identità personale. Nome e cognome ci distinguono e ci identificano nella società già dai primissimi giorni di vita, ben prima che le caratteristiche fisiche e caratteriali ci rendano riconoscibili come individui. In particolare, il cognome oltre alla valenza squisitamente pratica assume valore giuridico e, come già evidenziato, il meccanismo di assegnazione del "nome di famiglia", che tradizionalmente prevede l'imposizione della linea paterna non è casuale bensì frutto di una particolare visione della società. In Italia come altrove, infatti, come già sottolineato, l'apposizione del cognome paterno riflette una struttura sociale storicamente patriarcale in cui il ruolo pubblico era riservato agli uomini "capifamiglia" e le donne passavano dalla tutela del padre a quella dello sposo del quale assumevano, a dimostrazione della "cessione" avvenuta anche il cognome.

Formalmente questo tipo di visione è stato spazzato via dalla Costituzione Repubblicana che sancisce il principio di uguaglianza e professa, tra l'altro, la parità morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.). Sorprende, a più di settanta anni dall'entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, scoprire la resistenza di retaggi patriarcali,

anacronistici e incoerenti rispetto alla impostazione costituzionale.

L'immagine del figlio maschio eletto a portare avanti il cognome di famiglia è obsoleta e sminuente. Le donne non sono comprimarie di una storia perpetuata attraverso i nomi dei loro padri e dei loro mariti.

I padri costituenti e le madri costituenti (mi piace sempre ricordarle perché a volte ci si dimentica di queste 21 persone eccezionali, nonostante il contributo fondamentale dato durante la stesura della nostra Carta fondamentale) hanno scritto in modo molto preciso negli articoli 2, 3 e appunto 29 della Costituzione che l'uguaglianza, anche tra i generi, è un pilastro del nostro ordinamento. Questo principio viene introdotto in modo generale nell'articolo 2, che parla dei diritti dell'individuo e più specificamente nella prima parte dell'articolo 3, dedicata all'eguaglianza formale che sottolinea proprio che non ci debbano né possano essere differenze irragionevoli tra generi, discriminazioni fondate sul genere di appartenenza. Infine, nell'articolo 29, quello dedicato alla famiglia, si chiarisce che esiste la parità morale e giuridica tra i coniugi, quindi tra i componenti adulti della famiglia. Ciò nonostante, abbiamo dovuto aspettare il 1975 prima che, anche a livello di legislazione ordinaria, la donna fosse parificata al marito nell'ambito del rapporto coniugale e familiare, anche rispetto ai figli, e ancora oggi non possiamo negare che nella realtà dei fatti esistono situazioni, come questa relativa al cognome, che di fatto vedono le donne subordinate nell'ambito della possibilità di trasmissione, di rivendicazione della propria identità. E qui sta il punto perché come già rilevato il nome è profondamente, inscindibilmente legato alla nostra identità e attraverso il nome veniamo individuati e collegati con una realtà di appartenenza che – facendo riferimento al solo cognome – è esclusivamente maschile.

Nel 1994 la Corte costituzionale ha ribadito e asserito in modo molto chiaro che il nome è identità e appartiene alla sfera più intima, più profonda dei diritti individuali,

incidendo sulla nostra dignità: per questo non è concepibile una differenziazione rispetto al genere nell'assegnazione del cognome. Invece ai bambini e alle bambine da tempo immemorabile viene assegnato automaticamente il cognome paterno con la conseguenza che da questo importante punto di vista la trasmissione di identità e appartenenza avviene solo per linea paterna. Penso che sia quasi banale l'evidenza della discriminazione che invece viene sottovalutata fino al 2016, cioè fino a quando la Corte costituzionale, sollecitata tante volte già dagli anni '80, ha dovuto riconoscere l'impossibilità di attendere oltre l'intervento del legislatore e quindi chiarire che l'automatismo nella trasmissione esclusiva del cognome paterno è inammissibile, ponendosi in contrasto con il nostro parametro costituzionale, in particolare con gli articoli 2, 3, 11, 29 e 117 della Costituzione repubblicana. Dico dagli anni '80 perché nel corso del tempo ci sono state tante pronunce delle corti sovranazionali, tra cui una celebre del 2014 (la sentenza della Corte EDU nel caso Cusan e Fazzo contro Italia), e ci sono stati anche tanti documenti di rango sovranazionale e nazionale, ma soprattutto internazionale che già dal 1974 hanno chiarito l'inammissibilità di qualsivoglia forma di discriminazione nell'ambito della famiglia e che proprio l'automatismo nella trasmissione esclusiva del cognome paterno rappresenta una discriminazione. Queste, quindi, non sono questioni nuove, tutt'altro. Sono però argomenti che vengono sempre accantonati, continuando ad essere messi in ombra da priorità diverse, da "altro a cui pensare", che di volta in volta fa sì che queste tematiche importanti passino in subordine (ALCURI 2009; DE CICCO 1985; PROSPERI 1996; TRIMARCHI 2013).

Gli articoli 2, 3, 11, 29 e 117 sono tutti i punti in cui la Costituzione ripete come l'uguaglianza tra donne e uomini sia fondamentale e la discriminazione di genere sia dunque inconcepibile. Prima dell'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 286 del 2016, per poter trasmettere il cognome materno ai figli bisognava affrontare

una procedura lunga, farraginosa e complicata di fronte alla prefettura. La procedura si chiama “cambio cognome”, io stessa ho dovuto intraprenderla perché mia figlia è nata nel 2015 e con mio marito siamo stati costretti a iscriverla all’anagrafe originariamente con il solo cognome paterno, salvo attivarci immediatamente per ottenere la modifica. Soltanto grazie a una grande abnegazione e a un’attività di pressione ai limiti dello stalking con gli uffici competenti siamo riusciti a ottenere nei tempi previsti l’aggiunta del mio cognome, ma non nego che anche il nome stesso della procedura mi ferisce. Perché mia figlia è mia figlia e deve poter portare il mio cognome fin dalla nascita perché è parte integrante della sua identità come lo è il mio patrimonio genetico, al pari di quello paterno. Non è possibile che debba chiedere che il suo cognome venga cambiato perché quello del padre viene ritenuto l’originale.

Queste sono contraddizioni che non possono sussistere in un sistema ancorato alla democrazia paritaria.

Come risolvere dunque questa impasse? Il legislatore non è stato capace di trovare una soluzione, nonostante i molti tentativi intrapresi negli anni, nessuno dei quali è riuscito a concludere l’iter parlamentare. La Corte costituzionale, fin da una prima pronuncia in materia nel 1988, ha richiamato il Parlamento a intervenire con urgenza per riempire il vuoto normativo che davvero non è più ormai ammissibile e che è stato colmato solo in via emergenziale dalla citata sentenza n. 286 del 2016, con cui si è chiarito formalmente che l’imposizione esclusiva del cognome paterno alla prole è incompatibile con il sistema di democrazia paritaria stabilito dalla nostra Costituzione, dando il via libera all’aggiunta (ma non alla sostituzione) del cognome materno fin dalla nascita dei figli.

Nel constatare il contrasto della esclusiva attribuzione patrilineare del cognome con il principio di eguaglianza, la Consulta prende atto di un dato evidente e già riscontrato in più sedi – interne e sovranazionali – e si trova costretta a intervenire per garantire il rispetto del parametro

costituzionale a fronte della persistente inerzia del decisore politico. La Corte costituzionale si è pronunciata da ultimo nel gennaio 2021 quando, sulla base di un dubbio di legittimità sollevato dal Tribunale di Bolzano, ha richiamato presso sé stessa la questione di legittimità (BASSU 2021) e nei prossimi mesi si esprimerà ma ancora non c'è un riferimento normativo valido.

Eppure, le soluzioni ci sono e sarebbero tante. La critica che viene fatta alla riforma del cognome riguarda questioni di ordine pubblico, complicazioni che deriverebbero dal prevedere un sistema con un doppio cognome, o anche la sostituzione del cognome paterno con quello materno.

In realtà queste sono questioni pretestuose perché chi, come me, si occupa di diritto comparato sa che basta volgere lo sguardo ai nostri vicini europei, ma non solo, per renderci conto che l'Italia è rimasta assolutamente isolata nel prevedere questo tipo univoco di trasmissione del cognome (BASSU 2016). Ovunque nelle democrazie costituzionali i meccanismi di trasmissione del cognome sono stati modificati (laddove necessario) per rispondere a un criterio di parità di genere e di non discriminazione che è necessariamente prioritario. Un breve excursus panoramico su quanto accade in Europa mostra una suddivisione di massima secondo due macro-meccanismi: da una parte ci sono regioni come quelle nordeuropee, la Germania, la Finlandia, la Svezia, l'Olanda, che prevedono la trasmissione di un unico cognome; la scelta spetta ai genitori che possono optare se attribuire il cognome paterno o quello materno (AUTORINO STANZIONE G. 2012; FESHET V. 2009; MASSARI I. 2004). Viceversa, nell'Europa del Sud, nelle zone tradizionalmente cattoliche e ortodosse, il sistema è quello della trasmissione patrilineare, come accade in Italia, oppure del doppio cognome. In questo frangente mi piace sottolineare sempre l'influenza della cultura, delle tradizioni e anche delle religioni come nei casi di Spagna e Portogallo. Queste influenze le troviamo anche nel meccanismo di assegnazione del cognome, anche se mi

preme sottolineare un punto: comunemente si fa riferimento al modello spagnolo considerandolo un esempio di meccanismo garantista perché prevede l'imposizione del doppio cognome, sia paterno che materno. In realtà, solo recentemente il sistema è stato aggiornato, rendendolo coerente con la parità di genere. La parità del modello spagnolo, infatti, reggeva solo per una generazione, perché a partire da quella successiva il cognome che veniva conservato era comunque quello paterno (MÉNDEZ TOMÁS R. M. - VILALTA NICUESA A. E. 2000). Oggi stesso la legge spagnola prevede che, in assenza di accordo tra i genitori prevalga il cognome paterno e su questo mi vorrei soffermare un secondo. L'aspetto del mancato rispetto della volontà dei genitori è il perno della critica posta all'Italia dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nel 2014, nella sentenza nel caso Cusan e Fazzo alla quale si è già fatto riferimento. In tale pronuncia, la CEDU ha richiamato l'Italia ad aggiornare il sistema di trasmissione del cognome proprio per conformarlo a un criterio di parità di genere, perché i ricorrenti avrebbero voluto imporre alla figlia il cognome materno invece di quello paterno e questo non è consentito, come abbiamo visto. Solo 13 anni dopo, quindi quando la bambina era già adolescente, il prefetto ha acconsentito all'attribuzione del doppio cognome e non – si badi – alla sostituzione del cognome del padre con quello materno come effettivamente richiesto dalla coppia. Si tratta di un riconoscimento diverso rispetto a quanto specificamente richiesto nella istanza e la volontà concorde dei genitori/ricorrenti è stata totalmente ignorata. L'elemento censurato è stato proprio quello di trascurare la volontà dei genitori e imporre comunque alla bambina il cognome paterno, cui successivamente e tardivamente si è aggiunto quello della madre, creando una discriminazione di genere (HONORATI 2010; PITEA 2014).

Ora, personalmente sono fermamente convinta che la volontà concorde non possa essere ignorata e criticata ma attiro la vostra attenzione sul fatto che neanche il pieno accordo può essere considerato un elemento sufficiente a

garantire il rispetto della parità di genere: infatti affidandosi esclusivamente alla volontà comune dei genitori si rischia di affermare solo formalmente il principio della parità nel momento in cui i genitori si mettono d'accordo e decidono discrezionalmente quale cognome assegnare o con quale ordine assegnare il doppio cognome. Guardiamo alla realtà dei fatti, alla costituzione materiale, al diritto positivo e al contesto delle nostre famiglie: in quante per tradizione, per quieto vivere o perché come accade ancora statisticamente in Italia e non solo, la donna ancora riveste spesso una posizione tendenzialmente subordinata, anche solo dal punto di vista economico, si imporrebbe solo il cognome paterno anche avendo la possibilità di decidere altrimenti? Di fatto allora il rischio è che affidandosi esclusivamente alla volontà dei coniugi, la trasmissione del cognome materno rimanga una prassi di nicchia riservata alle ipotesi in cui c'è appunto la volontà concorde o comunque esiste una sensibilità particolare alla tematica. Questo non è giusto! Perché la nostra priorità, il nostro obiettivo, è quello di consentire la parità nella rivendicazione identitaria di sé stessi e della dignità personale. L'identità è composta anche dal nome e questo vale tanto per le donne quanto per gli uomini.

In conclusione, il messaggio che vorrei inviare è questo: alle nostre figlie, ai nostri figli, a tutte e tutti deve essere ben chiaro che oggi in Italia (e non solo) il genere di appartenenza non può essere in nessun caso un criterio di privilegio, non può essere un criterio accettabile per far prevalere una posizione rispetto a un'altra e in questo senso il cognome non fa eccezione. Pensiamo a una situazione concreta e ricorrente in qualunque famiglia: tra le tante domande che quotidianamente un bambino o una bambina può rivolgere ai genitori ci sono quelle relative al proprio nome e cognome. Perché mi chiamo così? Perché ho il cognome di mio padre e non di mia madre?

Ebbene l'unica risposta sincera che in questo momento possiamo dare (perché tuo padre è maschio) semplicemente

non è ammissibile né giustificabile alla luce dei principi del nostro ordinamento. È un'affermazione inaccettabile e incompatibile con il nostro sistema costituzionale; è una risposta che non voglio dare a mia figlia e a nessuno e quindi chiedo fermamente al legislatore, ma anche al governo che potrebbe prendere l'iniziativa e smuovere una situazione irragionevolmente incancrenita, che si assuma la responsabilità di cambiare il sistema per renderlo coerente con i principi fondanti della nostra democrazia.

È molto facile trovare una soluzione, basta guardare al diritto comparato. È sufficiente stabilire un criterio che garantisca un bilanciamento di interessi e quindi garantisca la conservazione dell›ordine pubblico, senza però compromettere l'identità e la dignità di donne e uomini.

Bibliografia

ALCURI M., "L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle Sez. Un. della SC: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria", *in Dir. Famiglia,* 3, 2009, p. 1075.

AUTORINO STANZIONE G., *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, in *Comparazione e diritto civile*, Annali 2010-2011, vol. I, Giappichelli, Torino, 2012.

BASSU C., "Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata", in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo,* 3, 2016, pp. 545-581.

BASSU C., *La Corte costituzionale riapre la partita sul cognome materno,* gennaio 2021, www.diritticomparati.it.

CALOGERO M., L. Panella, "L'attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo: l'Affaire Cusan e Fazzo c. Italia", in *Ord. Int. e Dir. Umani*, 2014, p. 242.

DE CICCO M. C., "La normativa sul cognome e l'uguaglianza tra genitori", in *Rassegna Dir. Civile*, 1985, p. 960

DE SANTIS V., "Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L'unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova", in *federalismi.it*, 1, www.federalismi.it.

FABBRICOTTI A., (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, Jovene, Napoli, 2017.

FESCHET V., "The surname in Western Europe", in *L'Homme. Z. F. G.*, 20-1, 2009, p. 64.

HONORATI C. (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano, 2010.

MASSARI I., "Il cognome di famiglia nella nuova legge tedesca", in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, p. 573.

MÉNDEZ TOMÁS R. M. - VILALTA NICUESA A. E., *Expedientes y solicitudes sobre nombres y apellidos*, LEC, 2000, Biblioteca Básica de Práctica Procesal, 73, Editorial Bosh, Barcelona, 2000.

PITEA C., "Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento interno", in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 8-1, 2014, pp. 225-231.

PROSPERI F., "L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli", in *Rass. Dir. Civile*, 1996, p. 841.

TRIMARCHI M., "Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma", in *fam. Dir.*, n. 3, 2013, p. 380.

Rimozioni femminili e stereotipi nei paesaggi urbani.

Barbara Belotti

L'associazione Toponomastica femminile, fondata nel 2014 dall'omonimo gruppo Facebook nato nel 2012, si occupa di dare visibilità alle donne che hanno contribuito in tutti i campi a creare e migliorare la nostra società. L'area di azione è soprattutto, ma non solo, lo spazio fisico della città, con la sfera simbolica della toponomastica e i messaggi verbali e non verbali presenti nelle targhe, nei segnali e nei cartelli stradali.

Se lo scenario del mio intervento può risultare inusuale, va ricordato che le strade, le piazze, tutte le aree pubbliche delle città presentano, in maniera estesa e capillare, forme verbali e immagini simboliche che comunicano la solida visione androcentrica della nostra società e la perdurante diffusione di stereotipi sui ruoli femminili.

L'invisibilità delle donne comincia già nell'odonomastica e nella toponomastica cittadine, per niente neutre anzi caratterizzate da sessismo. Meno del 5% delle intitolazioni di piazze e vie riguarda nomi femminili, di questi più del 50% sono denominazioni mariane o nomi di Sante alle quali vanno aggiunte le denominazioni tratte dalla mitologia, dalle leggende e l'uso di nomi femminili generici; resta uno spazio esiguo per celebrare la memoria delle protagoniste laiche della storia e della società.

Img. 1 - Padova, foto di Nadia Cario

L'allontanamento delle donne dagli spazi e dai momenti della commemorazione collettiva dipende anche dall'uso improprio della lingua italiana nella realizzazione delle targhe stradali. Prendiamo per esempio le intitolazioni con cognomi familiari, gruppo non secondario dell'odonomastica celebrativa, declinate quasi esclusivamente al maschile.

La preposizione articolata *dei* rimanda al plurale maschile che, considerato neutro e universale, consente di non rendere palesi le discendenze femminili celebrando solo quelle maschili. Nella memoria di tutte e tutti prevalgono le figure di condottieri, aristocratici, alti prelati, intellettuali, scienziati, artisti, sono gli uomini ad acquisire la dignità della fama e quindi della celebrazione. La memoria di quanto realizzato e costruito dalle donne ha trovato e trova, al contrario, più ostacoli. Il primo riguarda le limitate possibilità, concesse in passato alle donne, di compiere azioni, realizzare opere, lasciare tracce memorabili; i loro percorsi esistenziali e professionali sono sempre stati pieni di impedimenti e divieti. Un secondo ostacolo è quello dei giudizi severi, se non ostili, che hanno accompagnato le loro vite e che sono proseguiti anche dopo la morte, precludendo il riconoscimento del loro valore e di fatto il diritto a essere ricordate e commemorate. I criteri di celebrità non sono elementi neutri, dipendono dalle scelte culturali e politiche espresse dalla società, tutte valutazioni e decisioni che per tradizione escludono il genere femminile. Di tradizione in tradizione la memoria collettiva è rimasta androcentrica e ha allontanato le donne dai momenti della commemorazione e dagli spazi della città.

Non è un fenomeno del passato, è presente ancora oggi come ho potuto verificare nel corso della mia esperienza nella Commissione Consultiva di Toponomastica (CCT) del Comune di Roma. La maggior parte delle proposte di intitolazione riguarda personaggi maschili, ritenuti i protagonisti del nostro sapere e della nostra storia. A partire dalla prima formazione scolastica fino a quella universitaria, l'insieme di informazioni e conoscenze che riceviamo si incentra prevalentemente su quanto gli uomini hanno creato, inventato, ideato, sostenuto, ignorando il più delle volte le presenze e i contributi femminili. Le scelte odonomastiche, ancora adesso, continuano a essere viziate da un'educazione culturale squilibrata.

La preposizione articolata *dei* compare in molte intitolazioni ai coniugi Marie Skłodowska Curie e Pierre Curie, entrambi insigniti del premio Nobel, due volte nel caso di Marie. Noi tutte/i sappiamo che Marie e Pierre sono stati marito e moglie e protagonisti nel campo scientifico; ma immaginiamo che a leggere la targa siano dei/delle bambini/e, quale differenza potrebbero cogliere rispetto agli odonimi con cognomi familiari? Nessuna, sarebbero indotti a ritenere che dietro al testo *dei Curie* ci siano uomini appartenenti alla stessa famiglia e non una figura

femminile. Ben altra informazione riceverebbero di fronte a una targa in cui sia la presenza di Marie che quella di Pierre fossero rese esplicite.

Img. 2 - Roma, foto di Barbara Belotti

Img. 3 - Parigi, foto di Maria Pia Ercolini

Acquistano un valore molto diverso le intitolazioni a Iréne Curie e a suo marito Frédéric Juliot, entrambi scienziati e vincitori del premio Nobel per la Chimica nel 1935. Coppia nella vita privata e nella vita professionale, dopo il matrimonio vollero riunire i cognomi. Le targhe stradali derivano da quella significativa scelta, eccezionale per i tempi di allora ma anche per quelli attuali.

Img. 4 - Béziers, elaborazione grafica di Barbara Belotti

Altri odonimi possono contribuire a nascondere l'identità femminile, per esempio quelli in cui appare la parola fratelli. Nella lingua italiana il termine fratello ha una precisa indicazione di genere al singolare, mentre può indicare, al plurale, sia i soli maschi sia, con senso collettivo, maschi e femmine, imponendosi come termine non marcato. Nelle intitolazioni a gruppi familiari come i fratelli Bandiera o i fratelli Cervi sappiamo che la celebrazione è rivolta esclusivamente a figure maschili. Se la targa con la parola fratelli si riferisce invece a un fratello e a una sorella, la forma di rimozione del femminile è innegabile, soprattutto se non sono trascritti i nomi personali, come accade per la strada romana intitolata alla memoria di Maria e Giuseppe Marchetti Longhi, sorella e fratello studiosi dell'antichità e dell'archeologia.

Img. 5 - Roma, foto di Massimo Pezzini

Senza nessuna altra indicazione, quali differenze si possono cogliere rispetto agli esempi precedenti? La maggior parte delle persone sarà indotta a pensare per prima cosa a due o più figure maschili. Se l'odonomastica contribuisce a definire e narrare la memoria comune, sarebbe auspicabile che le amministrazioni locali si orientassero verso soluzioni diverse, più inclusive dei nomi femminili, impiegando diciture capaci di rendere visibili entrambe le figure, riconoscendo loro pari dignità di ricordo e di celebrazione, come è avvenuto nel caso dell'intitolazione a Hans e Sophie Sholl, vittime del nazismo.

Img. 6 - Roma, foto di Virginia Costantino

Un altro aspetto importante riguarda le intitolazioni a figure femminili che hanno avuto carriere o incarichi di prestigio.

Se le persone non trovano alcun impaccio nel definire *infermiera* una donna che lavora nelle corsie di un ospedale, è vero che mostrano più resistenze nel chiamare *chirurga* una donna che opera nella stessa struttura. Si tratta di un'ambiguità lessicale che sottintende la difficoltà di accettare i nuovi e numerosi ruoli femminili nella società, di accettare come normale un fatto ritenuto atipico e poco conforme alla regola. La stessa ambiguità linguistica si riflette nelle targhe delle vie. Quando i nomi delle vie femminili sono accompagnati da una definizione professionale, questa per lo più è proposta al maschile se si riferisce a titoli professionali di prestigio o a ruoli istituzionali, viene declinata correttamente se si tratta di attività ritenute meno prestigiose e più tradizionalmente femminili: non vanno bene *sindaca* o *avvocata*, vanno bene *ostetrica* o *maestra*.

Img. 7 - Francavilla Fontana (BR), foto di Marina Convertino

Img. 8 - Agropoli (SA), foto di Barbara Belotti

Img. 9 - Fiumicino (RM), foto di Rosalba Mengoni

Img. 10 - Montemarcello (SP), foto di Barbara Belotti

Emblematica in tal senso è la targa che a Roma ricorda Palma Bucarelli: se il ruolo di storica dell'arte è proposto al femminile, al momento di sottolineare il suo ruolo dirigenziale al vertice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, si è preferito il più "autorevole" termine maschile di *direttore*. Stessa cosa per l'intitolazione all'ingegnera Franca Maria Matricardi, contemporaneamente *partigiana* e *direttore editoriale*.

Img. 11 - Roma, foto di Barbara Belotti

Img. 12 - Ascoli Piceno, foto di Barbara Belotti

Se il linguaggio verbale non è neutrale, non lo è neppure quello visivo utilizzato nei cartelli che affollano gli spazi urbani. Sono ovunque, lungo le strade, nei negozi, nei centri commerciali, negli uffici. Il linguaggio simbolico a cui mi riferisco è quello della figura nera stilizzata che ci avverte delle uscite di sicurezza, delle aree pedonalizzate o ciclabili, dei divieti o dei permessi di transito nelle vie, degli attraversamenti stradali e di molte altre cose. La figura è rappresentata in forme stilizzate che nelle intenzioni dovrebbero adattarsi a ogni essere umano, donne e uomini; nella realtà è una sagoma maschile riconoscibilissima che ricorda il maschile plurale non marcato utilizzato in campo linguistico. Si impone come un'immagine neutra e universale pur senza esserlo.

Img. 13 - Segnali stradali, elaborazione grafica di Barbara Belotti

Figure femminili dai tratti schematici esistono e vengono utilizzate, per esempio, nei segnali della toilette per evidenziare le differenze biologiche delle donne oppure per sottolineare i compiti di cura nei confronti di bambine e bambini; se ne trovano perfino per marcare il ruolo sessuale.

Img. 14 - Segnali stradali, elaborazione grafica di Barbara Belotti

L'utilizzo mirato delle figure femminili stilizzate rivela la persistenza di stereotipi radicati nella nostra cultura, come dimostra la collocazione ravvicinata di due cartelli in un centro commerciale di Roma. Nel segnale che indica la via di fuga verso le uscite di sicurezza, la figura maschile in corsa è proposta come messaggio inclusivo e "neutro" mentre, nel cartello a fianco, la sagoma di una donna con gonna, scarpe e capelli sulle spalle, nell'atto di spingere il carrello della spesa verso l'ingresso nel supermercato, suggerisce come l'approvvigionamento del cibo e la

sussistenza familiare siano compiti femminili. Lo stereotipo della brava madre di famiglia, che ci si augurava superato, è ancora molto presente.

Img. 15 - Roma, foto di Barbara Belotti

Accettiamo da sempre che i messaggi delle indicazioni stradali nascondano, dentro una figura stilizzata maschile, l'intero genere femminile. Proviamo a immaginare una prova di commutazione nella segnaletica e di mettere, al posto delle piccole sagome attualmente in uso, unicamente raffigurazioni femminili: i cartelli per le vie di fuga, gli attraversamenti pedonali, le aree ciclabili o pedonali, i lavori in corso caratterizzati dalla presenza di schematiche figure di donna.

Img. 16 - Commutazione di segnali stradali, elaborazione grafica di Barbara Belotti

Siamo sicure/i che la sostituzione sarebbe accettata in modo “indolore”, che il genere maschile si sentirebbe compreso dalle sagome con gonna o capigliature femminili? Credo, al contrario, che si alzerebbero migliaia di voci critiche pronte a non riconoscersi in una figura femminile intesa come “non marcata”, “universale” e “neutra”.

C’è un aspetto delle nostre aree urbane in cui le donne non vengono rimosse, anzi la loro immagine è vistosa e diffusa. Mi riferisco ai cartelloni pubblicitari in cui la rappresentazione fotografica femminile diventa sinonimo di disponibilità sessuale immediata. Corpi e volti sono utilizzati per rendere un prodotto gradevole, oppure per attirare l’attenzione su messaggi che potrebbero rischiare di passare inosservati. Queste immagini utilizzano facili giochi di parole e scontate associazioni visive che il più delle volte passano attraverso l’idea dell’approccio sessuale.

Img. 17 - Pubblicità sessista, elaborazione grafica di Barbara Belotti

In questi casi ciò che viene rimossa è la dignità delle donne. Si offende il loro valore, si calpestano la loro forza e la loro determinazione, si dimentica quanto le donne hanno contribuito alla definizione del mondo in cui viviamo.

Img. 18 - Pubblicità sessista, elaborazione grafica di Maria Pia Ercolini

Bibliografia

BELOTTI B., "Segnali familiari. Immagini e immaginario della/e famiglia/e nei percorsi urbani", in DRAGOTTO F. (a cura di), *La famiglia del III millennio. Tre millenni di famiglie*, Blonk Editore, 2019, pp. 50-62.

BELOTTI B. - ERCOLINI M.P., "Il femminile dalla famiglia allo spazio pubblico", *Economia della cultura*, 4, 2019, pp. 547-558.

DRAGOTTO F., "La grammatica è sessista?", in DRAGOTTO F. (a cura di),

Grammatica e sessismo. Questione di dati?, Universitalia, Roma, 2012, pp. 99-120.
ERCOLINI M.P., "Identità nascoste: il genere negato", in Dragotto F. (a cura di), *Grammatica e sessismo. Questione di dati*, Universitalia, Roma, 2012, pp. 121-128.
ERCOLINI M.P., "Il genere invisibile. Invisibilità toponomastica, invisibilità linguistica, invisibilità genealogica, invisibilità simbolica", in BACCI BONIVENTO V. - CARIO N. - DI CAMPO J. - DEL RE A. - MURA B. - PERINI L. (a cura di), *Siamo le parole che usiamo. Quale genere di linguaggio per un linguaggio di genere?*, Padova University Press, Padova, 2016.
GIUSTI G., (a cura di), *Nominare per esistere: nomi e cognomi*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2011.
OLIVA DE CONCILIIS R., "Famiglie all'anagrafe. Le famiglie italiane raccontate dai cognomi e non solo", in DRAGOTTO F. (a cura di), *La famiglia del III millennio. Tre millenni di famiglie*, Blonk Editore, 2019, pp. 190-195.
PRIULLA G., *C'è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini e parole*, Franco Angeli, Milano, 2013.
ROBUSTELLI C., *Donne, grammatica e media*, GiULiA, Roma, 2014.
ROBUSTELLI C., *Sindaco e sindaca: il linguaggio di genere*, Accademia della Crusca GEDI Gruppo editoriale, Roma, 2017.
SABATINI A., (Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna), *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, 1987.
SOMMA A. L., MAESTRI G., (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana. Trent'anni dopo Alma Sabatini,* Blonk Editore, 2020.
TARICONE F., "Diventare e restare celebri: interrogativi della storia di genere", in ERCOLINI M.P. (a cura di), *Sulle vie della parità*, Universitalia, Roma, 2013, pp. 39-45.

Linguaggio e potere. Nominare è riconoscere.

Stefania Cavagnoli

Il mio contributo parte da un aneddoto personale, che si lega a quanto presentato, in questo volume, dalla collega Diurni. Le vie della ricerca si intrecciano spesso, e con lei questi legami si riferiscono ad una città, Regensburg, in Germania, e ad un professore di diritto privato, il professor Heinrich, caro ad entrambe. Nel mio intervento il filo rappresentato da questa persona è legato anche alla scelta di alcuni esempi che porterò nella mia trattazione, a partire dal BGB (Buergerliches Gesetzbuch, Codice civile tedesco). Quando io mi sono sposata in Germania tanti anni fa, la norma era di abbandonare il nome e per me, abituata ad avere una madre che si chiamava col nome da nubile anche nel mondo del lavoro, è stato uno shock. Ero giovane e le mie compagne di corso, le mie amiche il giorno del matrimonio dimenticavano il loro nome, non esistevano più con quel cognome. Per me questa situazione era inconcepibile ed inaccettabile, tanto che abbiamo scelto, ho scelto, il doppio cognome, ricevendo reazioni anche di spaesamento, rispetto non tanto all'Italia, ma rispetto alla Germania, con le cui persone mi giustificavo con l'idea che, insegnando italiano, avevo bisogno di un nome italiano.

Da qui il punto di partenza della mia breve riflessione: chi si occupa di lingua parte spesso dalla vita concreta, dall'interazione, dal peso che le parole hanno in primo luogo nella nostra espressione. E anche in linguistica si può partire dai testi giuridici; qui dall'art. 3 della Costituzione:

> "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nominare le persone significa dare loro dignità e considerazione, un posto nel mondo. La linguistica cerca di dimostrare che la non rappresentazione è legata a ragioni extralinguistiche, culturali e non grammaticali. Essere considerate in modo non discriminatorio significa in primo luogo avere il diritto al proprio nome, ed il diritto di essere riconosciute come persone con quel cognome, anche dopo il matrimonio, per tutto il corso della vita.

Mi riallaccio ai discorsi delle colleghe giuriste e mi soffermo su alcune parole, in primis *benaltrismo* e *ritualità*. Rispetto alla lingua, non solo, forse anche rispetto al diritto, diciamo e ci sentiamo sempre ripetere che ci sono altri motivi, ci sono altre cose più importanti, c'è ben altro di cui occuparsi. L'altra frase che si sente ripetere è legata alla tradizione, alla routine: "si è sempre fatto così".

Che rispondere ad affermazioni di tale sorta? Io partirei proprio dal discorso che già è stato fatto, e che è legato ai diritti: nominare le cose, le persone significa dare dignità e considerazione. Il tema dell'identità, già messo bene in evidenza da altri contributi in questo volume, è un tema pregnante rispetto alla lingua. Sebbene nominare sia attribuire identità che anche dal punto di vista linguistico ci è chiarissimo che le ragioni extra linguistiche prevalgono sulla nomina o la non nomina, non è una questione di grammatica, non è una questione di possibilità, è una questione di scelta. Quindi non nominare è una scelta, è una scelta culturale, è una scelta come abbiamo detto di ritualità. Qualcuno ha usato anche la parola *assuefazione* e *si è sempre fatto così*.

Se non nominare è una scelta, dobbiamo fermarci a riflettere: non usare i nomi di professione, gli agentivi per le

donne che ricoprono cariche politiche o di prestigio è una scelta; non usare *diritti umani* al posto di *diritti dell'uomo* è una scelta. Nella riflessione su questo tema tornano spesso due parole legate al diritto; *proprietà* ed *appartenenza*. *Proprietà* può essere connotata positivamente dal mio punto di vista, se stiamo parlando di una cosa, ma se stiamo parlando di una persona, avere la proprietà su una persona come è stato nei secoli, e in molte situazioni è ancora, è una connotazione assolutamente negativa. *Appartenenza*, quindi appartenenza alla famiglia, appartenenza ad un gruppo, appartenenza a un'identità è positiva, ma non proprietà. Certo, si usa come un automatismo, ed è proprio su questo punto che vorrei soffermarmi con la riflessione: sul senso che la lingua ha, anche nel linguaggio giuridico, anche nel linguaggio specialistico. È una questione di democrazia: siamo portatrici di diritti, abbiamo il diritto di parola, abbiamo diritto di avere un nome e quindi abbiamo il diritto di essere riconosciuti e soprattutto riconosciute. L'articolo 3 della costituzione ce lo dice, sebbene sappiamo che nella realtà questo non è sempre riconosciuto, se non in maniera formale, ma non sostanziale. Oltre alla Costituzione, anche nel Codice civile, all'art. 6 si legge:

> Diritto al nome:
> Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
> Nel nome si comprendono il prenome e il *cognome*.
> Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Da linguiste noi studiamo i testi e quindi leggiamo quello che ci dicono i testi con diverse metodologie di lettura; in analogia alle modalità di interpretazione di un testo del diritto, abbiamo diverse metodologie di lettura, diversi metodi. Leggendo dal punto di vista letterale l'art. 6 del Codice civile nel nome si comprendono il prenome e il

cognome; il cognome è il mio diritto al nome, quindi il *mio* cognome non necessariamente il cognome di mio marito. La sentenza del 2016, alla base di questa riflessione e più volte citata nel volume, esplicita proprio "anche" il cognome materno. Un'aggiunta al cognome del marito, che riprende l'approccio per cui, anche rispetto alla linguistica dell'italiano, è il maschile il punto di partenza, il non marcato. Il maschile, il maschio, l'uomo ed il padre, a cui "si aggiungono", eventualmente le declinazioni al femminile, il cognome della moglie. La donna vista sempre in relazione all'uomo, nella sua funzione di moglie o di figlia.

Perché? Perché la nostra lingua, il nostro diritto è androcentrico e il maschile resta il punto di partenza, quello che chiamiamo in linguistica, non connotato. Ma non è vero, invece è connotato: scegliere che il maschile sia il punto di partenza, il non marcato, è chiaramente una scelta. Così come lo era nel Codice civile del Regno di Italia indicare che il marito è il capofamiglia e che la donna ne assume il cognome.

Una scelta supportata anche dai dizionari, che partono dal cognome considerato nome di famiglia: nome di famiglia che diventa tale, ma che in partenza è il nome del marito. Nei dizionari va detto però che la scelta di un nome di famiglia presupporrebbe una maggior libertà. Nel dizionario online Garzanti[11] si legge, alla voce *cognome*:

> *Cognome* [co-gnó-me] n.m., m, pl. *-i*
> 1. nome di famiglia che si aggiunge al nome di persona
> 2. presso gli antichi romani, il terzo elemento del nome, che distingueva gli appartenenti a una famiglia nell'ambito di una gente: *Cicerone era il cognome di Marco Tullio*
>
> Etimologia: ← dal lat. *cogn*ōme(n), comp. di *c*ŭm 'con' e (*g*)*n*ōmen 'nome'.

Questa definizione del nome di famiglia dal mio punto di vista di non giurista è qualcosa di positivo, cioè che identifica un gruppo, un'appartenenza di più persone ad

un'entità, la famiglia, in cui le posizioni di fatto e di diritto sono paritarie.

La definizione di *cognome* sul vocabolario Treccani presenta la stringa nome di famiglia, doppio cognome, generalmente originato dalla fusione di due famiglie. Ma io direi che ogni famiglia è la fusione di due famiglie di origine, quindi, in realtà con ogni unione noi creiamo una terza famiglia, che deriva dalle due famiglie di origine ed ha un nome di origine.

Nel dizionario online Treccani[12] la definizione è così espressa:

> *Cognóme* s.m. [dal lat. *cognomen*, comp. di *co-*[1] e *gnomen* (*nomen*) «nome»]. – 1. Nome di famiglia, casato: *nome e c.*; *si chiama di c. Rossi*; *sapere nome e c. di qualcuno*, saperne tutto; *c. doppio*, generalm. originato dalla fusione di due famiglie; *c. d'origine germanica; cambiare cognome*. 2. ant. Soprannome, epiteto: *meritò il c. di Magnifico*. Il cognome in italiano è invariabile, sia in genere, sia in numero; non così in altre lingue, come il latino o, tra le lingue vive, il russo (per es.: sing. m. *Ivanov*, sing. f. *Ivanova*, pl. *Ivanovy*). In italiano è usato sia solo, sia unito al nome; nel secondo caso, il cognome segue di regola il nome (*Giovanni Rossi, Maria Bianchi*), ma lo precede negli elenchi alfabetici e spesso nell'uso burocratico; è propria dello stile aulico l'inserzione di un titolo tra nome e cognome (*Monaldo conte Leopardi; Elia cardinale Dalla Costa*); è insolita e goffa l'anteposizione del cognome al titolo e al nome (*Rossi dottor Tommaso*). Per l'uso o l'omissione dell'articolo davanti al cognome, v. articolo.

Sempre in Treccani[13], però questa volta nell'Enciclopedia, si ribadisce che:

> Le origini dei c. sono diverse: un secondo nome aggiunto a quello di battesimo, l'indicazione del padre o della madre, la provenienza o il mestiere. Frequenti sono i soprannomi d'ogni genere, che possono indicare

sia particolarità fisiche (il colore dei capelli, la corporatura), sia appellativi riferiti ad animali o frasi. Una classe a parte è costituita dai c. dei trovatelli: Innocenti, Esposito ecc. Nei paesi germanici, è diffuso il patronimico al genitivo o in composizione con la parola 'figlio', che appare anche nei c. di origine celtica e in quelli scozzesi e inglesi. Fra i c. slavi, sono molto comuni quelli derivanti dalla proprietà rurale. Nella forma occidentale troviamo nomi di certe città d'origine, di mestiere e, specie fra gli ebrei tedeschi, nomi tratti dai regni della natura.

Esiste la necessità di distinguere persone di uguale nome perché ogni individuo aveva un solo nome di battesimo, quindi il cognome è sì, appartenenza, ma è anche differenza, identificazione. Però, sempre in un testo non giuridico, si vede appunto più l'indicazione del padre o della madre, mentre un tempo sui documenti anagrafici era presente sia il "fu + nome del padre" che il "fu + il nome e cognome della madre". Quindi la presenza della madre c'è o c'era in molti documenti.

Che cosa ha che fare la linguistica coi cognomi? La linguistica si occupa di tutte le manifestazioni della lingua. Esiste una branca della linguistica che si occupa proprio della ricerca sui nomi, sui cognomi; Carla Marcato[14], nel suo testo, sostiene che nella prima metà dell'Ottocento esistevano ancora famiglie senza cognome. Tali elementi vanno considerati anche dal punto di vista della rappresentazione personale della propria identità, che è definita attraverso la lingua, il nome e che attribuisce un posto nella società. Ciò che non si nomina, che non ha un nome, difficilmente esiste.

L'attribuzione del nome alla nascita identifica una persona in una collettività, che sottende a regole sociali, giuridiche, amministrative, religiose. Tali regole creano e modificano, se vogliono, la cultura, e di conseguenza la lingua si presta e si adatta, così come il diritto, alle necessità, ai bisogni, alle

funzioni di una determinata comunità. La lingua parte dai bisogni comunicativi e dai bisogni rappresentativi della realtà. I veri responsabili dei cambiamenti (o della staticità dei ruoli e delle rappresentazioni) sono gli attori culturali e nel caso specifico le istituzioni. Basta ripercorrere il ruolo della donna a partire dal '46, poi nel '63 con l'accesso in magistratura, nel '75 con la riforma del diritto di famiglia. Il cambiamento giuridico ha necessariamente provocato un cambiamento linguistico: o viceversa? Tali momenti epocali hanno cambiato la lingua, con la necessaria introduzione di parole nuove, di parole rappresentative: serviva *la giudice*, *la magistrata*, *la capofamiglia*, *la genitrice*. Soprattutto con la riforma del '75 sono state introdotte delle parole nuove per rappresentare il ruolo della donna, anche se non ancora a sufficienza. Si tratta di una via per riflettere, inserire una visione diversa della società, riconoscere il ruolo della donna a partire dalle parole. In tal senso, anche il riconoscimento del cognome della donna porterebbe di nuovo a una modifica delle relazioni più profonde, che passano dalle parole, in primo luogo. La visibilità che si concretizza nel nominare il cognome della donna, oltre a quello dell'uomo, provoca una modifica importante nella percezione dei/delle parlanti. Entrambi sono presenti nella rappresentazione della realtà.

Riporto la riflessione di un collega linguista, Rosario Coluccia[15]: si riferisce primariamente al nome proprio, ma mi pare sia possibile allargarla anche al cognome ed alla sua funzione:

> Non mi occuperò della questione giuridica, non ho le competenze per giudicare se la prima scelta dei genitori può essere mantenuta com'è o se invece va integrata. Dal mio punto di vista so che la storia della lingua non detta prescrizioni rigide, aiuta a capire la natura di alcuni fenomeni del presente e del passato. Fatti in apparenza legati solo alle preferenze individuali si capiscono meglio se risultano inquadrati nel più generale contesto in cui operiamo. A questo

> scopo può aiutarci l'antroponomastica (o antroponimia), quel segmento della linguistica che studia specificamente i nomi propri di persona. La scelta di un nome rivela il nostro rapporto con il mondo. Può riflettere credenze religiose, adesione a culti, a riti, a ideologie; può risentire delle letture che facciamo e degli spettacoli che vediamo; può rifarsi a reminiscenze classiche e letterarie; può accogliere modelli rappresentati da personaggi a vario titolo famosi, ecc. A partire dai nomi propri in voga nei diversi ambienti e periodi riusciamo a ricostruire preferenze individuali e collettive. In questa prospettiva, lo studio dei nomi ci permette di capire le tendenze e i movimenti in atto in una determinata società.

La storia dell'onomastica mette in luce diverse tipologie di attribuzione del cognome, a partire dalle professioni, a partire dai ruoli politici, a partire dai territori. Quindi l'idea che la cultura riempia i cognomi, i nomi e le abitudini linguistiche in questo ambito è sicuramente rafforzata.

Però le tradizioni si cambiano, le leggi si cambiano e la lingua cambia. E siamo noi a farla cambiare. Ritorno all'esempio di *diritti dell'uomo*, è chiaro che quella è la definizione ufficiale, ma se noi abbiamo un approccio comparatista, e chi si occupa di linguistica non può che avere un approccio comparatista, possiamo considerare l'esperienza di altre lingue e proporre dei cambiamenti attraverso un uso consapevole.

Mi viene spontaneo portare un esempio dalla lingua tedesca: *Menschenrechte* è la parola che traduce i diritti degli uomini e delle donne, cioè delle persone, perché in tedesco esiste questo sostantivo che è davvero inclusivo, mentre il nostro *uomo* non è inclusivo. Anche qui, la politica, che è sempre politica linguistica, legata al diritto, legata all'economia, legata alla società, può cambiare.

Un ulteriore esempio, sempre legato alla lingua tedesca, è

rappresentato da *Familienname*. Nome di famiglia, non cognome di un coniuge, ma cognome scelto per rappresentare in primo luogo la coppia. Poi la famiglia, se arricchita di figli/e. Prima di tutto è una decisione dei due coniugi e poi dei figli; oggi, come sottolineato nel contributo di Amalia Diurni, si può scegliere quale dei nomi dei coniugi diventi nome di famiglia. Trent'anni fa la donna poteva aggiungere al nome del marito il suo da celibe, facendolo diventare un nome doppio con il trattino in mezzo. Oggi c'è una possibilità in più, tutti i nomi possono venir scelti dalla coppia e se non si trova un accordo i coniugi possono anche continuare a mantenere i due nomi di origine. Le soluzioni proposte dal diritto di famiglia tedesco ci sono, e permettono una maggior libertà di scelta, oltre che una responsabilità dei coniugi ad identificarsi con un certo nome e in una certa modalità: una maggiore garanzia del diritto a sostegno della libertà di scelta e allo stesso tempo un'attribuzione al nome di maggior forza identificativa.

> Familienname: Definition: Was ist „Familienname"?[16] *Bürgerliches Recht:* ١. *Geburtsname:* Der Familienname wird mit der Geburt erworben. Führen die Eltern keinen Ehenamen, wird der Name des Sorgeberechtigten zum Geburtsnamen. ٢. *Ehename:* Zum Ehenamen können die Ehegatten den Geburtsnamen des Mannes oder den der Frau bestimmen. Treffen sie bei einer Eheschließung keine Bestimmung über den Ehenamen, führen sie den z.Z. der Eheschließung geführten Namen auch nach der Eheschließung. ٣. *Änderungen des Familiennamens kraft Gesetzes* sind u.a., wenn die Eltern erst nach der Geburt einen Ehenamen annehmen, bei Annahme als Kind und durch Verwaltungsbehörde. II. *Handelsrecht:* Familienname als *Firmenbezeichnung* ist weder bei Einzelkaufleuten noch bei Personenhandelsgesellschaften erforderlich.

Ehename è il cognome del matrimonio, letteralmente, che

quindi è sinonimo di *Familienname*, cognome di famiglia. Nel BGB si legge:

> *Ehename:* Mit der Eheschließung sollen die Ehegatten einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) führen. Zum Ehenamen können sie den Geburtsnamen des Mannes oder den der Frau bestimmen. Treffen die Ehegatten bei einer Eheschließung keine Bestimmung über den Ehenamen, führen sie den zz. der Eheschließung geführten Namen auch nach der Eheschließung (§ 1355 BGB). Der Ehegatte, dessen Geburtsname nicht Ehename wird, ist berechtigt, seinen Geburtsnamen oder den zz. der Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens geführten Namen voranzustellen oder anzufügen (§ 1355 IV BGB).
> Nach *Scheidung* oder *Tod* behalten die Ehegatten den Ehenamen (§ ١٣٥٥ V BGB). Bgb

In tale definizione è codificata la scelta di un nome di famiglia scelto dai coniugi al momento del matrimonio, fra i due disponibili nella coppia. Si codifica anche la possibilità di mantenere due nomi distinti, nel caso in cui i coniugi non riescano a mettersi d'accordo su uno dei due. Mi sembra sia la dimostrazione dell'importanza che il cognome, anche quello della donna, rappresenta nella coppia, a livello identitario e di cittadinanza democratica.

Concludo con le parole di una grande donna che è mancata da poco, Lidia Menapace, scritte nella prefazione del libro di Lanfranco del '93 dal titolo: *A parole per giovani donne*:

> [...] il nome è potere, esistenza, possibilità di diventare memorabili, degne di memoria, degne di entrare nella storia in quanto donne, non come vivibilità, trasmettitrici della vita ad altri a prezzo dell'oscurità sulla propria. Questo è infatti il potere simbolico del nome, dell'esercizio della parola. Trasmettere oggi

nella nostra società è narrarsi, dirsi, obbligare ad essere dette con il proprio nome di genere.

Bibliografia

BERWANGER J., "Familienname. Definition: Was ist 'Familienname'?", in *Gabler Wirtschaftslexikon. Das Wissen der Experten*, https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/familienname-36230

COLUCCIA R., "Di mestiere faccio il linguista 22. Antroponomastica contemporanea", *Iuncturae*, 2018, http://www.iuncturae.eu/2018/06/11/di-mestiere-faccio-il-linguista-22-antroponomastica-contemporanea/

DEJURE.ORG, *Bürgerliches Gesetzbuch. § 1355 Ehename*, https://dejure.org/gesetze/BGB/1355.html

GARZANTI LINGUISTICA, *Cognome*, https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=cognome.

MARCATO C., "Nomi di persona, nomi di luogo e storia della lingua" in ARPIONI M. P. – CESCHIN A. – TOMAZZOLI G. *Nomina sunt...? L'onomastica tra ermeneutica, storia della lingua e comparatistica*, 2016, 3, 17-30.

MENAPACE L., "Prefazione" in LANFRANCO M., *Parole per giovani donne*, Chieti, Solfanelli, 1993.

TRECCANI, *Cognóme*, https://www.treccani.it/vocabolario/cognome/

TRECCANI, *Cognome*, https://www.treccani.it/enciclopedia/cognome/

---

11 https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=cognome

12 https://www.treccani.it/vocabolario/cognome/

13 https://www.treccani.it/enciclopedia/cognome/

14 MARCATO 2016:17-30, https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-111-9/978-88-6969-111-9.pdf

15 http://www.iuncturae.eu/2018/06/11/di-mestiere-faccio-il-linguista-22-

antroponomastica-contemporanea

16 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/familienname-36230

La storia nella storia: il matronimico e l'emancipazione della donna in Europa e nel mondo.

Amalia Diurni

Il tema della discriminazione di genere collegato alla disciplina del cognome mi coinvolge ad un tempo sia sotto il profilo personale, avendo dovuto fare un '*law shopping*' al fine di poter attribuire venti anni fa ai miei figli il doppio cognome (paterno e materno), sia sotto quello accademico poiché è stato proprio sul cognome della donna maritata in diritto italiano che ho pubblicato il mio primo articolo nella rivista *Das Standesamt*. Mi trovavo allora a Regensburg presso la cattedra del prof. Dieter Henrich, uno dei più autorevoli studiosi di diritto di famiglia del XX secolo in Germania.

Lo *Standesamt* è il corrispondente tedesco dell'ufficio dello stato civile. Fui consultata affinché risolvessi un dubbio: ma la donna coniugata in Italia deve aggiungere al proprio cognome quello del marito? L'art. 143 bis del Codice civile recita: "La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze".

Nonostante la lettera della norma, in Germania arrivavano donne maritate con il cognome da nubile sulla carta d'identità, benché coniugate. E dunque la domanda dello *Standesamt* era fondata: dall'inserimento dell'art. 143 bis con la grande riforma del diritto di famiglia nel 1975 ad oggi, in effetti, il diritto e la prassi amministrativa prevede viceversa che la moglie conservi il proprio cognome di nascita così come l'identificativo fiscale (il codice fiscale). Il cognome del marito non viene riportato in nessun documento (carta d'identità, patente, passaporto). Si può, ma non si deve, far aggiungere nei documenti ufficiali la dicitura "coniugata... Rossi".

Figuratevi il panico generato da questa discrasia nella

Germania burocrate e accademica! Dove addirittura l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o di professore universitario si registra all'anagrafe e in tal modo modifica per sempre l'identificativo della persona! Immaginatevi la rilevanza che può avere il matrimonio sul cognome!

Italia, dunque, Paese di contraddizioni? Beh, a ben vedere il macro-tema della disciplina del cognome in Italia si fonda su un paradosso che, dove c'è una regola scritta e alquanto chiara (l'art. 143 bis), lo Stato la disapplica in fase esecutiva; laddove non c'è una regola, come per la questione del patronimico per i figli legittimi, invece, la tradizione si irrigidisce. Occorre, infatti, subito chiarire che non è scritto da nessuna parte che al figlio nato in pendenza di matrimonio si debba attribuire il cognome del padre! Ci sono alcune disposizioni in materia di filiazione legittima e naturale da cui si è dedotto da sempre – e tuttora si deduce – a seguito di lettura sistematica (cioè interpretazione coordinata con altre, diverse norme) che a prevalere sia il patronimico (esempi sono artt. 237, 262 e 299 cc), ma resta il fatto che non sia scritto chiaro e tondo nella legge, è una regola frutto di interpretazione. Bene, pur essendo frutto di un'interpretazione, la prevalenza del patronimico in Italia è una specie di dogma, un principio ritenuto fondamentale, indiscutibile!

Un paradosso! Il Paese in cui la mancanza di una norma chiara avrebbe permesso una certa flessibilità, e la flessibilità di una formulazione normativa si traduce in duttilità del suo significato, ossia in possibilità di adattamento al cambiamento della società e dei costumi, il Paese che avrebbe potuto prima di tutti operare il cambiamento, liberare dal broglio (o imbroglio!) del patronimico, è il Paese che ancora non ha dato ascolto non solo alla Costituzione (come ci ha ben detto la collega Carla Bassu), o alla società, ma nemmeno alle sollecitazioni internazionali (il contesto globale – lo vedremo tra breve – è manifestamente cambiato nei valori e nelle regole) o ai rimproveri delle corti europee: quella di Giustizia e quella dei

Diritti dell'Uomo.

In Europa nessun Paese conserva ancora la regola del patronimico... nessuno tranne l'Italia: e quando dico Europa intendo il continente europeo! Compresi i paesi dell'est e la Russia. Cosa ci vuole? Una rivoluzione?

In effetti, la Rivoluzione di ottobre in Russia portò alla parificazione totale tra uomo e donna e anche la regola del cognome venne adattata, dando la scelta tra il cognome della madre e quello del padre! Nella Russia post-sovietica la scelta è stata ribadita nell'art. 19 del nuovo Codice civile del 1994, oltre ad essere nel Codice di famiglia (i paesi ex-socialisti hanno questa particolarità di avere la disciplina della famiglia in un codice apposito, al di fuori del Codice civile).

Anche la Rivoluzione francese nel 1789 vide sulle barricate uomini e donne. *Égalité* era anche tra sessi e venne sancito dalla legge nel periodo c.d. del *droit intermédiaire*, termine con cui convenzionalmente si indica quel diritto vigente nel periodo che va dallo scoppio della rivoluzione il 14 luglio all'entrata in vigore il 21 marzo 1804 del primo codice moderno, il *code civil des Français*. Il c.d. *Code Napoleon* però mise fine alla uguaglianza tra sessi, troppo all'avanguardia! Pensate che abbiamo atteso gli Anni Settanta del secolo scorso per vedere riconoscere alle donne eguaglianza morale e giuridica, capacità di disporre autonomamente dei propri diritti e del proprio patrimonio.

È da qui che vorrei partire per questo mio intervento: la storia della prevalenza del patronimico sul matronimico è una storia nella storia. Mi serve un filo rosso per non perdermi nell'esplorazione del macro-tema del cognome. Ebbene, il nostro filo rosso è la funzione. Malinowsky ha introdotto il funzionalismo moderno nell'antropologia giuridica. E per capire le regole che l'essere umano, quale essere sociale, si dà all'interno di una comunità, bisogna capirne i bisogni. Il diritto serve a questo: regolare e soddisfare i bisogni. Le norme sono risposte a dei quesiti. Se troviamo la questione giuridica, la domanda, il bisogno, troviamo il senso della regola! Quale funzione svolge il

cognome? Tre sono le possibili risposte: può servire ad individuare la persona nella sua vita di relazione, ad evidenziare i legami con la famiglia di origine o, in alternativa, svolge la funzione di permettere allo Stato di identificare il soggetto.

Il patronimico ha un'origine molto antica. La scelta di far prevalere il cognome del padre – ci è stato già detto dall'antropologia – è legato alla circostanza per la quale il cucciolo umano ha bisogno di molti anni per diventare autonomo, ossia per essere in grado di sopravvivere da solo. Prima dell'avvento della tecnologia, di ogni forma di tecnologia, dal fuoco alle armi, la specie umana sopravvive solo se c'è chi si dedica alla protezione dei cuccioli. Nei secoli uomo e donna si sono così distribuiti i compiti e si sono ordinati secondo una scala dal più debole, il bambino, al più forte, l'uomo. Il legame giuridico tra padre e figlio socialmente evidenziato dall'attribuzione del cognome paterno permetteva 'di regola' alla madre, socialmente identificata dall'evento del parto, di garantire la protezione alla propria discendenza. Il patronimico, dunque, storicamente aveva questa funzione: garantire la protezione di madre e cucciolo. Il patronimico si è imposto come consuetudine, ossia regola praticata prima ancora che regola scritta.

In diritto italiano questa regola non si è sentita l'esigenza di metterla per iscritto nel Codice civile perché era così ovvia, così scontata. Il fatto che questa ovvietà emerga dal contenuto di altre norme, trovi cioè un appiglio normativo, ha impedito alla giurisprudenza, ossia alle corti italiane, ai giudici, di disattenderla come può farsi in genere per le consuetudini considerate contrarie al diritto. L'affermazione che la prevalenza del patronimico sia una regola di diritto e non una consuetudine appare altresì chiaro dalla circostanza che il cognome non si trasmette ai figli, ma si estende ad essi *ope legis*, ossia per opera della legge. Nell'ambito del diritto civile l'autonomia dei privati regna sovrana (della serie: fate un po' come più vi aggrada!). Quando è che il

legislatore, la pubblica autorità, lo Stato, si impone? Beh, si impone quando ci sono degli interessi generali che dunque è opportuno prevalgano sugli interessi individuali (guardate cosa è successo con la pandemia da Covid!) oppure quando ci sono dei soggetti deboli che meritano protezione: i minori, gli incapaci, il consumatore. Tra questi fino alla realizzazione di un livello sufficiente di emancipazione, c'era anche la donna! Tornando al tema, il cognome del padre non si trasmette, ma si estende per volontà della legge ai figli.

Usciamo rapidamente da questa finestra e apriamo per un momento di nuovo l'altra: cognome della donna maritata. Prima del 1975 era il cognome del marito, poi con l'introduzione dell'art. 143 bis cc il cognome del marito si aggiunge. La finalità di entrambe le scelte – cognome del marito prima, moglie aggiunge cognome del marito poi – era quella di determinare un cognome familiare, un nome della famiglia. Alla prole si estende di diritto (senza possibilità di scelta dei coniugi) il cognome della famiglia determinato da quello dei genitori giuridicamente, socialmente ed economicamente più forte. Quale è la funzione della regola, dunque: la protezione del più debole.

Tornando alla funzione del cognome, sembrerebbe che il cognome serva ad evidenziare i legami con il genitore più forte, il padre. Pensate che in Eritrea un individuo ha addirittura due nomi aggiunti al proprio, quello del padre e quello del nonno, semmai qualcuno avesse dei dubbi sulla linea di discendenza!

Ma proviamo ad aprire un'altra finestra. Questa ci porta di nuovo indietro nel tempo, nel XVI secolo in Spagna, dove c'è una tradizione, quella di chiamare il primogenito (maschio) con il nome del padre e la primogenita (femmina) con il nome della madre. Che succede a Juan Rodriguez? Che ha un ascendente e un discendete che si chiamano Juan Rodriguez come lui! Omonimia significa incertezza e se c'è una cosa a cui è pericoloso derogare è il principio della certezza del diritto. Così i nobili spagnoli hanno cominciato ad assegnare

ai loro figli il doppio cognome. La funzione, dunque, è quella di permettere allo Stato di identificare il soggetto? Sì e no, in quanto il doppio cognome assolveva contestualmente alla funzione di segnalare il lignaggio sia della linea paterna che di quella materna: due piccioni con una fava, insomma! Dunque, questa tradizione ci mostra un altro aspetto, che non è sfuggito alla nobiltà feudale spagnola, ossia che a seconda delle origini può accadere che sia più nobile, ricca e influente una donna che un uomo. Orbene, doppio cognome e non se ne parli più!

Tornando in Spagna, il popolo spagnolo, non facendo niente di diverso da quello che fa oggi quando battezza i figli con i nomi dei personaggi delle telenovele, per emulazione cominciò anch'esso a fregiarsi del doppio cognome. E così fu di generazione in generazione finché la consuetudine venne sancita per legge nel 1870 all'atto dell'istituzione del *Registro civil*, che rese obbligatoria questa prassi: prima il cognome paterno, poi quello materno. Dal 1999, invece, a seguito di riforma i genitori possono scegliere l'ordine con cui i loro cognomi si susseguono nel cognome della prole, ma il figlio, raggiunta la maggiore età, ha la facoltà di chiedere l'inversione dei medesimi.

Tutta l'America Latina segue questa pratica: in Brasile tradizionalmente l'ordine è invertito, prima il matronimico e poi il patronimico.

La pratica del doppio cognome è stata introdotta nel 1975 anche in Germania per ottemperare al diritto di uguaglianza dei coniugi e il doppio cognome è comune attualmente anche in Estonia, Israele, Portogallo.

Ma il doppio cognome pone seri problemi pratici nel passaggio da generazione a generazione. Il Portogallo accetta fino a sei cognomi a formarne uno. La Germania quando ha capito a cosa andava incontro, ha cambiato rotta e ora è esclusa la possibilità del doppio cognome, la scelta è solo tra quello della madre e quello del padre.

Insomma, il cognome può assolvere a più funzioni: il riconoscimento sociale, la certezza del diritto, la protezione

del più debole. Ce ne sono altre?

Direi almeno altre due:

Innanzitutto, corollario della funzione pubblica assolta dal cognome è, oltre a soddisfare l'esigenza di certezza del diritto e protezione del più debole, quella di permettere accanto all'identificazione anche il controllo sul soggetto. Per tale ragione cambiare cognome è una procedura molto laboriosa e richiede serie e fondate motivazioni. Per tale ragione la donna "aggiunge al proprio il cognome del marito", ma non cambia documento d'identità o codice fiscale. Dunque, funzione di controllo.

Da ultimo, ma non ultimo, direi che il cognome, come il nome, hanno soprattutto valore identitario. La funzione è quella di individuare e distinguere la persona nella sua vita relazionale, quale rappresentazione sociale dell'io. In definitiva, siamo tornati laddove ci aveva lasciati la collega Bassu, ossia al fondamento della libertà: il diritto all'autodeterminazione.

Ho aperto questo mio intervento richiamando il funzionalismo moderno di Malinowsky, ho detto che la chiave della comprensione del senso di una regola è nel bisogno che questa ha lo scopo di soddisfare o di regolare. E allora, per arrivare a trarre le conclusioni della nostra esplorazione dobbiamo capire qual è la domanda cui il cognome risponde nell'epoca contemporanea.

Le esigenze di certezza e controllo necessitano del cognome per essere soddisfatte? Non sembrerebbe, in quanto scienza e tecnologia permettono controllo e identificazione sulla base di dati empirici inoppugnabili (impronte digitali, iride, voce, DNA). In un futuro così prossimo da non potersi chiamare 'venturo', avremo tutti un codice identificativo, come quello dei prodotti al supermercato, collegato all'impronta, alla voce o al riconoscimento facciale. Gli smartphone, i pc, i tablet funzionano già così.

Lo stesso vale per l'esigenza di sancire i legami parentali, anch'essa superata dall'analisi genetica. La tutela del più debole, con cui si giustificava il patronimico, si realizza oggi

con strumenti ben più sofisticati che la mera attribuzione formale di un nome a giuridicizzare la responsabilità genitoriale.

Anzi, direi che proprio in materia di filiazione il principio di autodeterminazione, il divieto di discriminazione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare del singolo individuo costituiscono il fondamento epistemologico della genitorialità attuale: ne sono prova l'inarrestabile affermazione del legame genitoriale basato sulla scelta (mi riferisco all'aborto, alla crioconservazione del materiale riproduttivo, alla procreazione medicalmente assistita eterologa, alla surrogazione di maternità, alla fecondazione o all'inseminazione di single).

A guardare bene, la discriminazione basata sul cognome era sociale, piuttosto che giuridica: il patronimico per i figli legittimi, ossia nati in costanza di matrimonio (un modo per inchiodare il marito alle sue responsabilità), il matronimico per i figli naturali, quelli partoriti da una donna senza un uomo accanto che avesse gli attributi per riconoscere le proprie responsabilità. Oggi che le indagini genetiche tolgono ogni dubbio sulla paternità, che senso ha irrigidirsi su una regola d'altri tempi.

Ed infatti la stragrande maggioranza dei paesi nel mondo riconosce ai genitori il diritto di scelta, non solo del nome, ma anche del cognome della propria prole: così tutti i paesi del continente europeo e l'intero continente americano e l'Australia.

Nei paesi di *common law*, ossia quelli che hanno seguito nello strutturare il loro sistema giuridico il modello inglese, che ha la peculiarità di creare regole attraverso il lavoro delle corti, ossia dei giudici, un diritto nasce prevalentemente dai casi concreti e non è scritto nella legge. Ebbene, in *common law* storicamente (per consuetudine) il diritto pubblico ha svolto un ruolo residuale cosicché più ampia è rimasta la libertà degli individui: come si può lasciare per testamento tutti i propri averi ad un gatto come accade nella storia degli Aristogatti, così i genitori possono decidere liberamente il

cognome dei propri figli, addirittura attribuendo loro un cognome del tutto nuovo, diverso dai propri! Ma lo spirito liberistico è tale che i genitori possono attribuire (in questo caso è pertinente dire che 'attribuiscono volontariamente' e non che il cognome si estende *ope legis*) a ciascun figlio un cognome diverso. E ciò accade nel Regno Unito, ma anche in Danimarca, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Cipro, Lituania, Québec e addirittura in Cina.

Tutte le combinazioni possibili, doppio cognome con scelta dell'ordine di patronimico e matronimico, oppure solo cognome della madre o del padre, oppure scelta di un cognome comune di famiglia, tutte le combinazioni sono a disposizione dei cittadini in Grecia, Irlanda, Canada, in Serbia e Montenegro.

Ma cosa succede se i genitori non si mettono d'accordo o non compiono alcuna scelta? Le soluzioni sono quattro: prevale il patronimico (in Francia e Belgio, ad esempio) oppure il matronimico (come ad esempio, in Norvegia, Svezia e Austria) o la scelta è rimessa al giudice. Ma in Russia troviamo la soluzione più imparziale di tutte: decide la sorte!

L'Italia condivide la perseveranza sul patronimico con i paesi dove vige la sharia quali Iran, Iraq, Siria, Yemen, Giordania, Qatar, Kuwait, Libano, Turchia e Tunisia. Con i paesi africani più poveri come il Burkina-Faso, il Burundi, la Costa d'Avorio, il Ghana, la Nigeria, il Senegal, il Sudan e la Tanzania. Ed infine con le due Coree.

Nel mondo sono India e Pakistan che fanno eccezione in questa divisione tra libera scelta e imposizione. In India e Pakistan non esiste una disciplina nazionale. Lo statuto personale, e dunque anche la disciplina del nome, segue le consuetudini locali e le tradizioni delle comunità religiose in un'ottica di identità collettiva, piuttosto che identità individuale.

Ricapitolando, il mondo sta andando e l'Italia resta ferma! Ci deve venire in soccorso la sociologia del diritto a spiegarci se davvero il patronimico è un condizionamento culturale

così radicato nella nostra società da sconsigliare un cambiamento nonostante l'intervento della Corte costituzionale, le ripetute sentenze della Corte europea dei diritti dell'Uomo, le condanne della Corte di giustizia e la Convenzione di New York del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, ratificata dall'Italia nel lontano 1985.

La legge Cirinnà del 2016, invero, è prova delle profonde trasformazioni sociali intervenute, della maturazione di una diversa sensibilità nella collettività e di un mutamento dei valori di riferimento. L'immobilismo sulla modernizzazione della disciplina del cognome penalizza il nostro paese. In un'Europa unita, con libertà di circolazione delle persone, neanche le regole del diritto internazionale privato valgono più. L'elaborazione pretoria di una sorta di statuto europeo del nome mostra una chiara tendenza ad assecondare le istanze individuali, la c.d. 'aspettativa identitaria': una volta affermando il diritto a conservare il cognome ottenuto nello Stato di cittadinanza, altre volte sostenendo il mantenimento del cognome ottenuto nel Paese di residenza in ragione della tutela della libertà di circolazione e di una strategia di integrazione collegata al concetto di cittadinanza europea. Con l'obiettivo di garantire 'pari opportunità' nella UE si concede ai cittadini europei la possibilità di optare per il regime giuridico da loro stessi reputato più consono rispetto all'attribuzione del cognome. Quale è la conseguenza di ciò? La concorrenza tra ordinamenti giuridici! La mobilità dà impulso alla concorrenzialità, che è non solo tra beni e servizi, ma anche tra sistemi giuridici ossia tra le regole: quello che – tornando da dove sono partita – mi ha costretta venti anni fa a fare shopping della disciplina applicabile alla mia famiglia. Quindi chiedo: preferite una gelateria con ampia scelta di gusti o una gelateria che vende solo coppe al limone? La domanda è retorica! In gergo tecnico questo si chiama *law shopping*, si configura quando un soggetto ha la possibilità di scegliere l'ordinamento giuridico che più gli aggrada e l'immobilismo

della politica rende l'Italia decisamente un Paese poco appetibile!

Opzione cognome matronimico dopo l'ordinanza n. 18/2021 della Consulta.

Antonella Ida Roselli

Introduzione

Preliminarmente ringrazio la professoressa Francesca Dragotto che mi ha invitato a partecipare al presente evento in quanto sostenitrice di "Noi Rete Donne", network di cui entrambe facciamo parte e che si è anche occupato della problematica del cognome matronimico e delle varie proposte parlamentari più volte presentate da alcune componenti della stessa Rete[17].

Con riferimento alla modifica del cognome, professionalmente mi è capitato di curare gli interessi di figli che volevano aggiungere il cognome materno a quello paterno. La procedura che regola la modifica del proprio cognome è normata dagli articoli dall'89 al 94 del dPR n. 396 del 3 novembre 2000, così come modificato dal dPR n. 54 del 13 marzo 2012 e dalla l. n. 4 del 11 gennaio 2018.

Molteplici sono le motivazioni che inducono i figli alla richiesta di modifica del proprio cognome: ragioni soprattutto legate alla tradizione, all'importanza del nome della madre nel contesto sociale in cui vivono, o il voler proseguire un'attività commerciale o imprenditoriale molto conosciuta, che derivi dall'attività della madre e così via.

Il procedimento normato dal dPR n. 396/2000 è stato più volte modificato e semplificato, prevedendo attualmente la sola competenza del Prefetto, e non più anche del Ministro dell'Interno, quale autorità competente a ricevere la domanda dell'interessato ed a pronunciarsi sulla stessa. La domanda deve contenere le ragioni che giustificano il cambio del cognome con l'aggiunta di quello materno. Nell'ipotesi in cui, poi, l'amministrazione neghi la possibilità di modificare il cognome, perché ritiene che non

ci sia una giustificazione adeguata, la questione viene eventualmente sottoposta al giudice amministrativo ove l'interessato voglia far annullare il diniego.

Nel tempo l'orientamento giurisprudenziale è mutato: mentre in passato[18] si riteneva dovesse ricadere sull'interessato l'onere di fornire indicazioni specifiche ed esaustive delle ragioni che erano a base della domanda di modifica del cognome, più recentemente il giudice amministrativo ha ritenuto che, ove non ci siano ragioni ostative evidenziate da terzi che si oppongano nel termine di trenta giorni dall'affissione della domanda, il prefetto provvede con decreto di autorizzazione alla modifica del cognome, e ove emetta il diniego, questo vada motivato con le ragioni di interesse pubblico che giustifichino lo stesso[19].

Riflettiamo su questa procedura, perché è singolare che il figlio possa nel tempo, anche dopo che la sua identità sia delineata, chiedere di aggiungere al suo il cognome della madre adducendo una sua ragionevole motivazione e che, invece, questa scelta non possa essere consentita ai genitori al momento della nascita del figlio, sia che vogliano attribuirgli il cognome di entrambi i genitori o unicamente quello materno.

Normativa vigente per l'attribuzione del cognome ai figli.

L'identità dei figli nel nostro ordinamento ha continuato ad avere un'impronta patriarcale.

Si pensi all'indicazione della provenienza dal padre, quasi che i figli fossero proprietà del padre, ed infatti sino alla riforma del 1975 sulla carta d'identità si indicava dopo il nome il cognome patronimico preceduto dalla dicitura *di* o se il padre fosse morto dalla dicitura *fu*. Addirittura, sino alla legge Merlin del 1955 ove il padre non riconoscesse il figlio si veniva identificati come figli di nessuno, con l'indicazione "N.N.".

Nel tempo, quindi, oltre al riconoscimento di un maggiore equilibrio dei diritti dei coniugi con le riforme del diritto di famiglia[20], la situazione relativa al cognome esclusivamente paterno ha continuato invece ad avere un'impostazione patriarcale nella normativa italiana, così come ha evidenziato la Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 6 febbraio 2006[21], delineando così non solo una visione antiquata del rapporto padre-figli, nel ritenerli quasi alla stregua di beni di "proprietà" del padre, ma ha creato anche un'evidente disuguaglianza tra i genitori, ponendo la madre in posizione subalterna nel non riconoscere la possibilità di attribuzione del cognome materno alla prole.

La ragione della prevalenza del patronimico, oltre ad essere espressione di una visione patriarcale del rapporto padre-figli, va rintracciata anche nella semplice intenzione del legislatore di attribuire un riconoscimento formale alla paternità, considerato che di fatto la maternità è di norma sicura.

Ad ogni modo, nonostante la nostra Costituzione sancisca all'art. 3 l'uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne, la normativa ordinaria nell'attribuzione del cognome appare sbilanciata ancor oggi a favore del padre.

È pur vero, però, che nel tempo la Corte costituzionale è intervenuta con sentenze che hanno inciso su norme che ha poi dichiarato incostituzionali, sollecitando espressamente il legislatore a riordinare la materia in modo organico nel rispetto del principio di eguaglianza.

Sta di fatto che ancor oggi, nonostante le pronunce della Consulta ed i vari disegni di legge[22] depositati in Parlamento, non si è mai pervenuti ad una legge che regoli la fattispecie secondo i principi costituzionali.

Alla luce di tali considerazioni, la recente ordinanza della Corte costituzionale n. 18 del 11 febbraio 2021 riporta l'attenzione sul cognome matronimico e la sua motivazione è di notevole impatto giuridico, proprio con riferimento al concetto di uguaglianza dei genitori.

Con tale decisione, infatti, la Consulta rimette dinanzi a sé

stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma del cod. civ. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'assegnazione del solo cognome paterno alla nascita, anziché l'assegnazione dei cognomi di entrambi i genitori, sollevando questione di incostituzionalità del cit. art. 262 per violazione degli artt. 2,3, nonché dell'art. 117 primo comma della Costituzione, che vincola il nostro paese al rispetto della normativa europea ed alle convenzioni internazionali.

Con l'ordinanza n. 18/2021 la Consulta va, quindi, oltre la sua stessa pronuncia del 2016 n. 286, con cui aveva riconosciuto la possibilità di dare ai figli il cognome della madre in aggiunta a quello paterno, ma ancora col "discrimine" che entrambi i genitori fossero stati d'accordo.

Fasi di evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

Leggendo la motivazione di tutte le decisioni del giudice delle leggi può porsi in evidenza come, nel tempo, la Corte costituzionale nelle proprie decisioni ha cercato di comporre le tre posizioni giuridiche che sono coinvolte nella scelta del cognome da dare alla prole: 1) la parità dei genitori; 2) il diritto del figlio all'identità personale; 3) la salvaguardia dell'unità familiare.

Nelle pronunce costituzionali ed in quella della Corte europea dei Diritti dell'Uomo[23], a seconda del momento storico in cui i giudici si sono pronunciati, ha prevalso maggiormente la tutela dell'una o dell'altra posizione giuridica, anche se si avverte nelle decisioni il tentativo di farle comunque convivere armoniosamente. Sostanzialmente può provarsi a suddividere in quattro fasi l'interpretazione giurisprudenziale, in relazione al prevalere dell'una o dell'altra delle tre posizioni giuridiche.

Nella prima fase va collocata la posizione della Corte costituzionale che dichiara, con ordinanza n. 176 del 1988[24],

l'inammissibilità della questione di incostituzionalità che le era stata rimessa dal Tribunale di Trento degli artt. 71, 72 ultimo comma e 73 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238 sull'ordinamento dello stato civile, per violazione degli artt. 2 e 3, 29 e 30 della Costituzione. In tale circostanza la Consulta ha giustificato la deroga al principio di uguaglianza come una scelta del legislatore ordinario di far prevalere "l'unità della famiglia", ritenendo evidentemente, in quel momento storico, preponderante tale interesse giuridico rispetto agli altri.

La Corte, quindi, all'epoca affida al legislatore la responsabilità di eventualmente modificare la normativa ordinaria, onde dare attuazione al principio di uguaglianza tra uomo e donna, modificando eventualmente la regola automatica dell'assegnazione del patronimico, che poneva un'evidente diseguaglianza tra i genitori.

Si ravvisa, poi, una seconda fase in cui il legislatore viene incoraggiato, esplicitamente ed a più riprese, ad intervenire sull'attribuzione del cognome materno. Ed infatti, con la sentenza n. 61 del 2006 la Corte costituzionale[25], pur dichiarando nuovamente inammissibile la questione che le viene sottoposta, evidenzia però la necessità di superare la visione patriarcale, che trova le sue radici addirittura nel diritto romano ed è ancora contenuta nella normativa ordinaria censurata dal giudice rimettente, poiché inadeguata alla società che nel frattempo si è evoluta.

La questione di incostituzionalità sottoposta alla Corte è inerente agli artt. 33 e 34 del dPR n.396/2000 in riferimento agli artt.2, 3 e 29 Cost.

In tale decisione la Consulta, con riferimento alla necessità di superare tale arretrata visione, sollecita il legislatore a provvedere dando prevalenza all'interesse di uguaglianza dei genitori, in conformità all'art. 3 della Costituzione.

Inoltre, una terza fase può essere individuata con riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, con decisione del 7 gennaio 2014 nella causa Cusan e Fazzo e/Italia [26], reputa il sistema italiano "molto

rigido", oltre che in contrasto con gli articoli 8 (rispetto della vita privata e della famiglia) e 14 (divieto di discriminazione) del Trattato europeo CEDU.

La Corte europea ravvisa la possibilità di aggiungere il cognome materno ove ci sia l'accordo tra i coniugi.

Ed è dopo tale significativa pronuncia che la stessa Corte costituzionale ha mutato il proprio orientamento con la celeberrima sentenza n. 286 del 2016[27], con cui accoglie la questione di incostituzionalità rimessale.

Tale storica sentenza afferma la necessità di ristabilire il principio della "parità dei genitori" e quindi il riconoscimento del diritto di attribuire "anche" il cognome materno ove ci sia l'accordo tra i genitori e la decisione da tale momento potrà applicarsi sia per i figli nati da coniugi, sia da genitori conviventi, ed anche nell'ipotesi di figli adottati.

Appare evidente che in questa terza fase, in cui si collocano la sentenza della Corte europea del 2014 e quella della Consulta del 2016, prevale l'interesse del diritto del minore alla propria identità nella composizione delle diverse posizioni giuridiche, mentre resta ancora di sottofondo l'uguaglianza tra i genitori. Può notarsi che la Consulta, pur cogliendo la disuguaglianza della regola del cognome patronimico, in caso di mancanza di accordo ritiene necessario un intervento del legislatore per aggiungere il cognome materno.

Resta quindi ancora irrisolta la problematica della disparità tra donna e uomo, che invece è con chiarezza colta nell'ordinanza n.18 del 2021 della Corte costituzionale[28].

Tale recente pronuncia va infine collocata nella quarta fase, in cui finalmente la Consulta dà preminenza al diritto di uguaglianza e, quindi, alla posizione di parità dei genitori nella scelta del cognome del figlio.

L'ordinanza n.18/2021 ha un'importanza epocale e si pone nel solco di una serie di pronunce costituzionali che danno diretta rilevanza alla norma costituzionale di uguaglianza e pari opportunità tra uomo e donna, considerandolo un

“diritto assoluto”.

Tale diritto sancito dall’art. 3 Cost., viene definito come principio fondamentale che prevale su qualsiasi norma ordinaria e regolamentare in contrasto con esso e che, peraltro, non ammette vuoto normativo, ma deve essere applicato direttamente anche in assenza di normativa ordinaria che lo regolamenti nel caso specifico, proprio perché principio fondamentale, che non può soggiacere ai tempi e all’eventuale inerzia del legislatore ordinario.

Detto orientamento giurisprudenziale è contenuto nelle decisioni del giudice costituzionale[29] ed amministrativo[30], con riferimento alle giunte locali ed in particolare alla composizione delle giunte regionali, rispetto alle quali, al momento, non c’è una normativa ordinaria che sancisca l’uguaglianza di genere nella formazione di tali organi di governo, com’è invece previsto dalla legge Delrio che riguarda le giunte degli enti locali.

La giurisprudenza amministrativa più recente e consolidata ritiene illegittime le giunte mono genere.

Di recente con il coordinamento del network “Noi Rete Donne” molte associazioni femminili hanno intrapreso un contenzioso nei confronti della Regione siciliana perché il presidente della giunta regionale ha nominato due assessori uomini, che si aggiungono agli altri amministratori tutti uomini, formando una giunta mono genere, in evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui agli artt. 2, 3 e 117 della nostra Costituzione e delle norme europee.

In un momento storico nel quale si è fatta chiarezza anche da parte della giurisprudenza sull’effettiva portata del principio di uguaglianza, con tutti i consequenziali precipitati applicativi, e si sta comunque facendo tanto da parte di tutti gli organismi di genere e delle associazioni femminili per contrastare qualsiasi forma di discriminazione di genere, alla Corte costituzionale è stata sottoposta dal Tribunale di Bolzano la questione di costituzionalità del primo comma dell’art. 262 cod. civ. primo comma.

Tale norma regolamenta il cognome da attribuire ai figli nati fuori dal matrimonio, disponendo come regola la patrilinearità del cognome del figlio.

Il giudice a quo censura la norma in questione nella parte in cui non consente ai genitori che sono d'accordo di trasmettere al figlio il cognome materno, ravvisando contrasto con l'art. 2 Cost. relativamente alla tutela dell'identità personale e con l'art. 3 Cost. relativamente al principio di uguaglianza tra uomo e donna.

Nel decidere il caso in esame, la Corte ritiene che la soluzione della problematica sottopostale, anche "laddove fosse riconosciuta la facoltà dei genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno", non farebbe superare la circostanza per la quale in assenza di accordo tra i genitori la norma impone l'attribuzione del solo cognome paterno, e ciò in contrasto "con il valore fondamentale dell'uguaglianza", peraltro da tempo affermato dalla stessa Consulta nelle sue precedenti sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006.

La Corte, pertanto, ritiene pregiudiziale la risoluzione della questione di legittimità o meno della prevalenza del patronimico, rispetto alla questione rimessale dal tribunale di Bolzano e, conseguentemente, con ordinanza n. 18 del 14 gennaio 2021 rimette dinanzi a sé stessa la questione di incostituzionalità all'art. 362, 1° co., cod. civ. nella parte in cui impone l'attribuzione del cognome paterno, in mancanza di accordo.

In tale pronuncia ancora una volta il giudice delle leggi ribadisce la necessità che la materia sia disciplinata organicamente dal legislatore, ma in attesa che ciò accada non si esime dal ravvisare un'ipotesi di non manifesta infondatezza di incostituzionalità della norma che in assenza di accordo dispone l'automaticità dell'attribuzione del patronimico, per violazione dell'art. 117, primo comma Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, perché determina una discriminazione ingiustificata tra i genitori, oltre che per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La Corte nella decisione di rimessione ritiene che l'automatica attribuzione del patronimico per un verso lede il diritto "all'identità del minore" e per altro verso che la violazione del diritto di uguaglianza incida negativamente sulla "salvaguardia dell'unità familiare", perché questa ne risulta rafforzata dal garantire l'uguaglianza tra coniugi.

Conclusivamente, in questa quarta fase, la pronuncia della Corte pone in posizione pari ordinata tutte e tre le posizioni giuridiche in questione cercando di comporle armoniosamente una volta per tutte.

Si attende con molta speranza la decisione della Corte costituzionale, confidando che risolva definitivamente i restanti ostacoli per il riconoscimento paritario di entrambi i cognomi dei genitori. Pur auspicando un intervento altresì autorevole e risolutivo del legislatore, che si spera riconosca anche la regola dell'attribuzione di entrambi i cognomi dei genitori, in realtà non ci farebbe meraviglia che la Consulta si pronunci prima del legislatore, nel solco della sua giurisprudenza che dà assoluta prevalenza ed applicazione diretta al principio fondamentale di uguaglianza (art. 3 Cost.) a prescindere dalla normativa ordinaria e dall'inerzia del legislatore.

Bibliografia

CAMERA DEI DEPUTATI, proposta di legge (Modifiche al Codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli), n. 202, XIV Legislatura, 30 maggio 2001.

CAMERA DEI DEPUTATI, proposta di legge (Modifiche al Codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli), n. 1943, XVII Legislatura, 10 gennaio 2014.

CAMERA DEI DEPUTATI, proposta di legge (Modifiche al Codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli), n. 2517, XVII Legislatura, 4 luglio 2014.

CEDU, 7 gennaio 2014, ricorso n. 77/07, causa Cusan e Fazzo contro Italia, http://www.unionedirittiumani.it/wp-

content/uploads/2014/11/cusan-e-fazzo-c.-italia.pdf.
CONSIGLIO DI STATO, 4 novembre 2013
CORTE COSTITUZIONALE, 1988 ordinanza n. 176, in *Consulta online*, https://www.giurcost.org/decisioni/1988/01760-88.html
CORTE COSTITUZIONALE, 16 febbraio 2006 sentenza n. 61, in *Cortecostituzionale.it* https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61.
CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 2010 sentenza n. 4, in *Cortecostituzionale.it*, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=4.
CORTE COSTITUZIONALE, 8 novembre 2016 sentenza n. 286, in *indicenormativa.it*, https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/Sentenza%20cognome%20materno.pdf.
CORTE COSTITUZIONALE, 11 febbraio 2021 ordinanza n. 4, in *Cortecostituzionale.it*, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:18.
MASSA M., "In attesa della Corte, i giudici amministrativi insistono sull'equilibrio di genere nelle giunte", in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, (archivio 2011-2015) gennaio 2012, https://www.dirittiregionali.it/2012/01/31/in-attesa-della-corte-i-giudici-amministrativi-insistono-sullequilibrio-di-genere-nelle-giunte/.
NOIDONNE, *Doppio cognome a figli e figlie. Una rivoluzione culturale e non questione di sola parità*, https://www.noidonne.org/articoli/doppio-cognome-a-figli-e-figlie-una-rivoluzione-culturale-e-non-questione-di-sola-parit.php.
TAR VENETO VENEZIA, 21 febbraio 2011 sentenza n. 283.
TAR SARDEGNA, 20 maggio 2016 sentenza n. 44.
TAR LAZIO ROMA, 24 aprile 2018 sentenza n. 4439.
TAR LOMBARDIA BRESCIA, 10 luglio 2019 sentenza n. 670.

17 http://www.noidonne.org/articoli/doppio-cognome-a-figli-e-figlie-una-rivoluzione-culturale-e-non-questione-di-sola-parit.php

18 Sentenze TAR Veneto Venezia, Sez. I, 21 febbraio 2011 n.283; TAR Sardegna, Sez.I,20 maggio 2016 n.44

19 Sentenze TAR Lazio Roma, Sez. I ter, 24 aprile 2018 n.4439; Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n.5021; TAR Lombardia Brescia, 10 luglio 2019, n.670

20 legge 19/05/75, n. 151 e legge 10 dicembre 2012 n.219

21 https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/Sentenza%20cognome%20materno.pdf

22 Proposta legge Camera doppio cognome 2001 https://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0005660.pdf

Proposta legge Camera XVII Legisl. https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0023380&back_to=https://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2517-e-sede=-e-tipo=

Proposta legge Camera XVII Legisl. https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0016090&back_to=https://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1943-e-sede=-e-tipo=

23 Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014 - Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazzo c. Italia http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2014/11/cusan-e-fazzo-c.-italia.pdf

24 https://www.giurcost.org/decisioni/1988/01760-88.html

25 Corte costituzionale, 16 febbraio 2006, n. 61, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61

26 Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014 - Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazio c. Italia http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2014/11/cusan-e-fazzo-c.-italia.pdf

27 https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/Sentenza%20cognome%20materno.pdf

28 Corte costituzionale ordinanza n.18 dell'11 febbraio 2021
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=80
29 Corte costituzionale - Sentenza del ١٤ gennaio ٢٠١٠ n.٤
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=٢٠١٠&numero=٤
30 Giurisprudenza amministrativa illegittimità giunte
https://www.dirittiregionali.it/2012/01/31/in-attesa-della-corte-i-giudici-amministrativi-insistono-sullequilibrio-di-genere-nelle-giunte/i

Quando anche l'assistenza sociale è senza nome. Storie di pie donne dal Terzo settore.

Francesca Danese

A premessa della riflessione evocata dal titolo di questo contributo, spenderò alcune parole per chiarire che cos'è il ***Forum del terzo settore*** del Lazio e che cos'è il Terzo settore in generale. Il Forum del terzo settore del Lazio dal 2018 è stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali come l'ente associativo più rappresentativo, per enti aderenti (ETS) e numericamente rilevante del Terzo settore nella nostra regione.

Rappresenta il volontariato, la Cooperazione sociale, l'associazionismo, le ONG, l'Altraeconomia, la finanza etica, le botteghe equosolidali, e molto altro. Ha una struttura di quasi 5.300 sedi in tutto il Lazio ed oltre 40 reti aderenti, di cui è l'organismo di rappresentanza e di partecipazione.

Ne fanno parte tra soci, lavoratori, volontari, collaboratori – di cui molti sono disabili – oltre 450.000 persone di tutte le provenienze culturali, sociali, politiche, etniche, religiose.

Il Forum del terzo settore del Lazio significa case famiglia, case per ferie, case per donne maltrattate, case di riposo, asili nido, ludoteche, associazioni culturali, consigli comunali dei ragazzi e dei giovani, parchi ambientali, fattorie didattiche e sociali, palestre, piscine, campi da gioco per tutti gli sport, centri diurni, centri anziani o giovanili, per la genitorialità, comunità di accoglienza, volontari nelle corsie dei nostri ospedali, della protezione civile o davanti le scuole. Ma anche centri studio e ricerca, innovazione tecnologica, transizione ecologica e comunità energetiche, archivi, biblioteche, formazione, teatri, sale per la musica, bande musicali, animazione, informa giovani, informa immigrati, sportelli per consumatori ed utenti... e tanto altro.

Il Forum del terzo settore del Lazio è inserito in un

coordinamento nazionale, il Forum del terzo settore nazionale, formato da tanti Forum quante sono le regioni italiane e da circa 70 reti di reti che operano con oltre 94.000 sedi in Italia.

Per fortuna, grazie al nuovo Codice del Terzo settore sono state prodotte delle leggi regionali di riferimento, con particolare attenzione verso i temi che riguardano l'impresa sociale, l'ambiente, la cooperazione, portando avanti modelli di welfare che tengano insieme tutte le parti – non solo l'"assistenza sociale" ma anche la cultura, l'ambiente, la tutela del patrimonio artistico. Le nostre reti svolgono un lavoro di cruciale importanza, ancor di più nell'attuale fase pandemica, dove se si è riusciti a tenere cucito il tessuto sociale ciò è avvenuto perché stiamo lavorando il doppio di quanto abbiamo mai fatto.

A tal proposito, assieme alle nostre reti (tra cui il Coordinamento delle periferie) e all'Osservatorio sulla Pubblica Amministrazione (OPA), ci stiamo occupando anche di promuovere in Parlamento la proroga della scadenza del blocco degli sfratti. Dagli ultimi dati demografici, infatti, troviamo che le case sottoposte a ordine di sfratto sono in larga parte abitate da donne sole, anche con figli a carico o da assistere, alle quali, per esempio, il marito non dà più l'assegno perché spesso, a sua volta, è vittima degli effetti di una crisi economica e finanziaria incredibile che stiamo vivendo sulla nostra pelle: ha perso il lavoro e la CIG arriva in ritardo. Il Terzo settore, quindi, riassume il welfare in tutte le sue sfaccettature e pensate che alla fine, contando tutte le nostre reti, tutti gli operatori, tutti i volontari, il Forum del terzo settore del Lazio ha al suo interno oltre un milione di persone. A livello nazionale rappresentiamo il 7% del PIL di questo paese, quindi abbiamo un peso specifico davvero importante, ma nonostante ciò incontriamo moltissime difficoltà: stiamo discutendo molto delle politiche previste dal Recovery Fund, di alcune azioni che dovrebbero riguardare fortemente anche le donne, come la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro nelle

città metropolitane e non solo, oppure il sopracitato tema della casa e della questione abitativa, uscito fuori da tutte le agende politiche.

Rispetto alla questione specifica della quale si sta trattando oggi volevo fare alcune riflessioni. Molto spesso la storia di tutto il Terzo settore parte dal volontariato, legato per esempio al cosiddetto "volontariato religioso". Mi viene in mente un immediato parallelismo tra l'epoca Covid che stiamo vivendo e la Venezia del 1500, dove chi organizzò il sistema sanitario fu proprio il mondo religioso. Quando citiamo l'eccellenza sanitaria del Veneto bisogna ricordare le cosiddette pie donne della società di San Vincenzo. Infatti furono loro ad intervenire e gestire direttamente tutte le questioni sanitarie e organizzative legata alla peste. Ma queste donne molto spesso erano figlie, moglie e nipoti di casate importanti, di famiglie di un certo peso all'interno della società dell'epoca e purtroppo poco è cambiato da allora. Infatti con un salto di secoli pensiamo agli anni '80-'90, all'epoca della pandemia da HIV, quando furono le grandi associazioni del Terzo settore e del volontariato socio-sanitario che gestirono dalle raccolte fondi alle situazioni più complesse. Infatti la nascita degli *hospice* che accoglievano persone con AIDS conclamato è avvenuta grazie all'impegno di alcune donne provenienti dalle stesse classi sociali di cui sopra, e anche queste donne hanno portato avanti esperienze di innovazione e di sperimentazione di un nuovo modello di accoglienza rinunciando al proprio cognome.

E di questi esempi ce ne sono tanti. Troviamo atti amministrativi significativi redatti e firmati da donne che portano il cognome del marito.

Spesso dietro c'era sempre il marito che facilitava alcune relazioni perché o era un importante industriale o era di una famiglia storica della borghesia illuminata italiana. Questa cosa accade spesso anche per alcune donne impegnate politicamente o che ricoprono incarichi pubblici o amministrativi. Ciò che mi rammarica fortemente è che

spesso dietro ad una donna, anche se ha svolto una carriera politica di una certa importanza, vi è poi sempre dietro il nome di un uomo (un suo mentore, un suo marito e via discorrendo). Queste cose ci fanno molto, molto male perché forse quella donna ha faticato tante volte di più ed è lei stessa a non riuscire a riconoscere che ha la sua identità, il suo nome e il suo cognome, correndo il rischio di passare tutta la vita ad essere colei che un altro ha fatto diventare qualcuno.

Non so se sono stata sufficientemente chiara, è un tema un po' delicato: a fronte di una grande presenza in termini anche di lavoratrici poche di noi riescono ad avere la possibilità di accedere a cariche importanti e apicali (la presidente, la portavoce e via discorrendo). Pensate che nel mio lavoro, nella mia vita precedente, quando mi venne assegnata non solo la delega al welfare del Comune di Roma, ma anche la delega alla casa, pensare che una donna potesse assumere a sé due cariche così pesanti nel pieno dell'esplosione del caso di "Mafia Capitale" era impensabile; soprattutto rispetto alla delega sulle politiche abitative ci sono stati grandissimi ostacoli dal momento che non c'era mai stata nessuna donna che dirigeva quell'assessorato.

Però io sono fiera del fatto che, contrariamente ad alcune colleghe che sono più legate al mondo della filantropia, ho rivendicato sempre il mio cognome, la mia appartenenza e stiamo facendo degli sforzi incredibili per riuscire a facilitare i tempi di vita e i tempi di lavoro delle donne che operano nel Terzo settore, perché molto spesso c'è anche di mezzo una scelta di vita pesante. Qualche volta qualcuno ci ha definite suore laiche, ma non è così, perché poi produciamo economie, produciamo benessere, qualità della vita.

Alcuni anni fa ho invitato "Grammatica e sessismo" a un incontro con la Fondazione Nilde Iotti, per far conoscere le donne costituenti, quelle conosciute e anche quelle che non sono emerse, poiché ci sono anche delle figure che avevano il cognome del marito e che invece hanno agito in prima persona creando la nostra Repubblica e una delle costituzioni più belle al mondo in assoluto, se non la più bella. Quindi va

anche svolto un lavoro di recupero di memoria (***a questo link è possibile trovare il contributo sulle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia***).

Qualche volta dovremmo anche riuscire a mettere insieme tutto quello che accade, l'alleanza fra mondi diversi come i nostri due, quello accademico e quello di Terzo settore. C'è tanto da fare e agire anche una modifica delle "convinzioni", in primis quella delle pie donne, che continuano ad assumere il cognome del marito famoso e ad alimentare un modello basato sulla filantropia. Su questo noi dovremmo lavorare insieme e soprattutto favorire anche una formazione in tal senso.

Oggi, per esempio, ricordare questa giornata è stata una scelta importante. Non so quante persone sappiano di questa ricorrenza e che esista questa legge e questa possibilità.

Non so quanti ricordino Olympe de Gouges che fu una grandissima donna, ed è stata per me un esempio di volontariato attivo, di cittadinanza attiva, perché chiedeva a gran voce che fossero riconosciute le stesse possibilità a tutte le donne, anche mantenendo il proprio cognome.

Finì male, fu ghigliottinata, e non è sufficientemente ricordata oggi, anche nel Terzo settore, benché combattesse anche lei per una Repubblica più giusta e più equa, lo stesso lavoro che fanno molte donne nel Terzo settore ogni giorno e tutti i giorni.

Pensiamo a tutte le donne caregiver che si prendono cura di figli, di mariti e di nonni e nonne, alle moltissime donne con figli portatori di handicap gravi, gravissime e che non hanno tutta l'assistenza domiciliare che dovrebbero accedere a una migliore qualità della vita, su cui noi ci dobbiamo impegnare.

Se noi riusciamo con il nostro nome e col nostro cognome, con la nostra sapienza, con le nostre scelte pesanti, ad incidere anche sui bilanci, le donne del Terzo settore possono dire di stare facendo una piccola e una grande rivoluzione, mettendo insieme anche la bellezza, perché ci stiamo battendo anche per l'arte, per l'animazione sociale, per i

nostri territori

Riusciremo finalmente a mettere insieme i nostri mondi?

Olga Del Roscio

Francesca Danese

Nata a Trasacco, in provincia dell'Aquila, il 22 giugno del 1927, muore, sempre a Trasacco, l'8 giugno 2016. Figlia di pescatori che reinventano la propria attività dopo il prosciugamento del lago del Fucino, la sua è una famiglia numerosa e povera. Olga a 19 anni rimane incinta ma il "fidanzato" sparisce. Decide di portare avanti la gravidanza e viene cacciata di casa: è lo scandalo del paese. Il 30 agosto 1947 nasce Cesidia. L'ospedale, in accordo con i genitori di Olga, porta di nascosto la neonata presso la cosiddetta "ruota degli esposti". Olga, disperata poiché non può dare il proprio cognome alla figlia, pensa che sarà l'ennesima "figlia di NN". Nessuno ascolta la sua disperazione. Malgrado sappia solo scrivere la sua firma e non sappia leggere, chiede udienza al medico del paese, alle autorità comunali, al tribunale; staziona ore davanti al Parlamento cercando udienza presso le donne costituenti. Ma niente da fare. A sua figlia viene dato un cognome provvisorio in attesa di essere adottata col nome Cesidia Trentin. Alle spalle di Olga aveva agito il padre, con l'intento di cancellare una scomoda nipote e, con lei, la vergogna. E magari sottraendo agli sguardi del paese la stessa Olga, che avrebbe ben visto a servizio di qualche famiglia a Roma. Olga, però, non molla: si presenta davanti all'orfanotrofio determinata a riprendersi la figlia e a darle il suo cognome, impedendo che le venga tolta definitivamente. Un giurista le dice di mollare perché è sconveniente avere un figlio in una comunità montana con il cognome della madre: quella figlia sarebbe sempre stata *figlia di*...

Poche ore prima che sua figlia venga data in adozione, Olga riesce finalmente a fare aprire l'ufficio e a ottenere l'applicazione della legge che le avrebbe consentito di dare il suo cognome alla figlia.

Olga ha avuto una vita pesante: andava a fare le fascine in montagna, piegata sulla terra del Fucino per ore e ore per poter avere cibo e alloggio, umiliata e offesa, additata come esempio di cattiveria. Negli anni ‘50 è stata fra le promotrici dello “sciopero al rovescio” per la ridistribuzione delle terre e l’acquisizione di diritti per i braccianti del Fucino. Avrà altri due figli, Massimo ed Emilio, ai quali verrà dato solo il suo cognome.

Questa storia andrebbe raccontata alle nostre ragazze. Sembrano così lontani gli anni ‘50...

Istanza di aggiunta del cognome materno
comprensiva di autocertificazioni

Alla Prefettura di

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____prov._____ il _____

chiede l'aggiunta del cognome materno in _____
per i seguenti motivi_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

dichiara

- ☐ di essere residente a _____prov. _____
  in via _____n._____ recapito tel. _____
- ☐ di essere cittadino _____
- ☐ che il proprio nucleo familiare è così composto:

cognome e nome	luogo e data di nascita	rapporto di parentela

Per eventuali comunicazioni:
Telefono……..……Fax:…….……
Indirizzo e-mail……..
_____ _____ (data)
(il dichiarante)

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.